



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

QUARTA SEZIONE

**CASO D c. BULGARIA**

*(Ricorso n. 29447/17)*

SENTENZA

Artt 3 e 13 • Espulsione • Allontanamento verso la Turchia di un giornalista turco che aveva espresso timori di maltrattamenti alla polizia di frontiera, senza un esame preliminare dei rischi connessi • Non è necessaria una richiesta esplicita di protezione, il fattore determinante è la paura espressa • Parere del consolato turco sul coinvolgimento del giornalista nel tentato colpo di stato e sulle sue conseguenze non preso in considerazione dalle autorità bulgare • Mancata assistenza di un interprete o di un traduttore e di un avvocato o di un rappresentante di organizzazioni specializzate • Assenza di informazioni sui diritti dei richiedenti asilo • Carenze nello svolgimento delle procedure in violazione del diritto interno • allontanamento precipitoso del ricorrente, 24 ore dopo il suo arresto, che ha reso i rimedi esistenti inefficaci nella pratica, e quindi non disponibili

STRASBURGO

20 luglio 2021

*Questa sentenza è diventata definitiva alle condizioni di cui all'art. 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.*





**Nel caso D c. Bulgaria,**

La Corte Europea dei diritti dell'uomo (quarta sezione), riunita in una Camera composta da:

Tim Eicke, *Presidente*,  
Yonko Grozev,  
Armen Harutyunyan,  
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,  
Pere Pastor Vilanova,  
Jolien Schukking,  
Ana Maria Guerra Martins, *giudici*,

e da Andrea Tamietti, *Cancelliere di sezione*,

Visto:

il ricorso (n. 29447/17) depositato contro la Repubblica di Bulgaria con cui un cittadino turco, M.D. ("il ricorrente"), ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") il 3 aprile 2017,

la decisione di comunicare il ricorso al Governo bulgaro ("il Governo"),

la decisione di non comunicare il presente ricorso alla Repubblica di Turchia viste le considerazioni della Corte nel caso *I c. Svezia* (n. 61204/09, §§ 40-46, 5 settembre 2013),

la decisione di non rivelare l'identità del ricorrente,

le osservazioni delle parti,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 1° e il 29 giugno 2021,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

## INTRODUZIONE

1. Il ricorso ha ad oggetto allontanamento del ricorrente, un giornalista di nazionalità turca, verso la Turchia. Il ricorrente sostiene che i rischi che correva non sono stati esaminati e che è stato privato di un rimedio effettivo volto a prevenire il suo allontanamento. In particolare, il ricorrente ha invocato gli articoli 3, 6 e 13 della Convenzione e l'articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

## IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1985 ed è detenuto nella prigione di Kandira, nella regione di Kocaeli, in Turchia. È stato rappresentato dall'avvocato C. Gericke, avvocato in Amburgo, in Germania.

3. Il Governo è stato rappresentato dai suoi agenti, A. Popova e I. Nedyalkova, del Ministero della Giustizia.

4. I fatti del caso, come presentati dalle parti, possono essere riassunti come segue.

## I. IL CONTESTO DEL CASO

### A. Il tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016 in Turchia e la dichiarazione dello stato di urgenza

5. Nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016, un gruppo di persone appartenenti alle forze armate turche chiamato “*Consiglio di Pace turco*” tentava un colpo di Stato militare in Turchia per rovesciare il Parlamento, il Governo e il presidente della Repubblica.

6. Nel corso del tentativo di colpo di Stato, i soldati controllati dai golpisti bombardavano diversi edifici strategici dello Stato, tra cui il Parlamento e il complesso presidenziale, prendevano d'assalto l'hotel dove alloggiava il presidente della Repubblica, prendevano in ostaggio il capo di stato maggiore, attaccavano stazioni televisive e sparavano ai manifestanti. Nel corso di questa notte di violenze, più di 300 persone sono state uccise e più di 2.500 ferite.

7. All'indomani del tentativo di colpo di Stato militare, le autorità nazionali accusavano il movimento di Fetullah Gülen, un cittadino turco residente in Pennsylvania, negli Stati Uniti, considerato il presunto leader di un'organizzazione terroristica chiamata FETÖ/PDY (“Organizzazione terroristica Gülenista/Struttura statale parallela”). Successivamente, varie indagini penali venivano avviate dalle procure competenti contro presunti membri di questa organizzazione.

8. Il 20 luglio 2016, il Governo dichiarava lo stato di emergenza per un periodo di tre mesi a partire dal 21 luglio 2016, successivamente esteso di tre mesi in tre mesi dal Consiglio dei ministri, riunito sotto la presidenza del presidente della Repubblica.

9. Il 21 luglio 2016, le autorità turche notificavano al Segretario generale del Consiglio d'Europa una deroga alla Convenzione ai sensi dell'articolo 15.

10. Durante il periodo dello stato di emergenza, il Consiglio dei ministri, riunito sotto la presidenza del presidente della Repubblica, adottava trentasette decreti-legge in applicazione dell'articolo 121 della Costituzione turca, che disciplina lo stato di emergenza. Questi testi imponevano limitazioni significative alle garanzie procedurali concesse dal diritto interno alle persone sottoposte a fermo di polizia o a custodia cautelare (estensione della durata del fermo di polizia, restrizioni all'accesso ai fascicoli e all'esame delle obiezioni contro le misure di detenzione, ecc.)

11. Il 18 luglio 2018, lo stato di urgenza in Turchia veniva revocato.

### B. La situazione personale del ricorrente

12. Il ricorrente esercitava la professione di giornalista per il quotidiano *Zaman* e l'agenzia di stampa Cihan, entrambi appartenenti al *Feza Media Group*, percepito come “gülenista” e critico nei confronti del regime politico

in carica in Turchia. Il 4 marzo 2016, l'intera direzione di questo gruppo veniva sostituita da un comitato di tre membri nominato da un tribunale di Istanbul. Secondo la stampa internazionale, a partire dal 6 marzo 2016, il quotidiano *Zaman* adottava una linea editoriale filogovernativa.

13. Nel formulario di ricorso, il ricorrente afferma, che in una data non precisata dopo quel giorno, veniva licenziato e gli veniva ritirato il tesserino stampa che aveva ottenuto tramite i suoi datori di lavoro prima del cambiamento del direttivo del giornale. Gli veniva anche rifiutato, in una data non specificata, il rinnovo del suo tesserino stampa, misura applicata ai giornalisti che sostenevano l'opposizione politica. Il quotidiano *Zaman*, considerato il principale organo di stampa del movimento "gülenista", che sostiene Fetullah Gülen, veniva chiuso in seguito all'adozione di un decreto-legge promulgato il 27 luglio 2016 nel quadro dello stato di emergenza in Turchia.

14. Il ricorrente afferma che venivano prese numerose misure contro i media e i giornalisti, come sospensioni, licenziamenti, confisca dei passaporti, arresti e detenzioni. Egli spiega che è stato in tale contesto che, dopo aver appreso che la polizia era venuta a cercarlo al suo vecchio indirizzo e temendo per la propria sicurezza, decideva di lasciare il paese.

## II. L'ARRIVO DEL RICORRENTE IN BULGARIA E IL SUO ALLONTANAMENTO VERSO LA TURCHIA

15. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre 2016, il ricorrente prendeva contatto con un trafficante, l'autista di un camion da carico telonato registrato in Turchia, e si univa ad altri otto passeggeri clandestini. Sei di loro erano ugualmente cittadini turchi: il nipote del ricorrente (X), che era stato pilota di elicotteri nella polizia e nell'esercito; Y, che aveva ricoperto un posto di vice ispettore nel dipartimento di polizia responsabile degli affari legali e delle indagini; W, che era stato licenziato come vice commissario della Direzione generale della sicurezza in Turchia; A, che era stato un insegnante di scuola; B, che era stato un docente universitario; e C, un commesso di negozio, che dichiarava di essere stato condannato per uso di marijuana e di avere un provvedimento di divieto di espatrio a suo carico. Tutte queste persone, tranne C, dichiaravano di essere state licenziate dopo il tentato colpo di Stato. Infine, il gruppo comprendeva anche due passeggeri clandestini di origine siriana.

16. Questo gruppo di nove persone attraversava il confine turco-bulgaro al posto di blocco di Kapitan Andreevo il 13 ottobre 2016 intorno alle 13.30, nascosto all'interno del rimorchio del camion in uno spazio appositamente preparato sotto il telone. La presenza dei passeggeri clandestini nel rimorchio sfuggiva al controllo della dogana e il camion attraversava il territorio bulgaro da sud a nord. Nella notte del 13 ottobre 2016, il camion si presentava al confine bulgaro-rumeno, al posto di blocco del Ponte sul Danubio, detto

anche Ponte dell'amicizia, che collega le città di Giurgiu e Ruse. Il 14 ottobre 2016 all'1.40 del mattino, i doganieri rumeni e bulgari effettuavano un controllo congiunto. Mentre ispezionavano il rimorchio, trovavano il gruppo di clandestini.

17. Inizialmente le autorità rumene trattenevano tutti i passeggeri, vietavano loro l'ingresso in Romania e li consegnavano poi alle autorità doganali bulgare intorno alle 5 del mattino.

18. Le versioni delle parti differiscono su ciò che accadde dopo sul territorio bulgaro.

#### **A. La versione del ricorrente**

##### *1. Lo svolgimento dei fatti del 14 e 15 ottobre 2016*

19. Il ricorrente afferma che il 14 ottobre 2016, a partire dalle 8 del mattino, veniva trattenuto alla stazione di polizia di frontiera di Ruse in una cella dove erano stati collocati anche i suoi compagni turchi e siriani, e che vi rimaneva per circa dieci ore, tranne che per la durata dei colloqui descritti di seguito, per i quali veniva portato in un ufficio. Il suo telefono cellulare e il resto dei suoi effetti personali sarebbero stati confiscati durante questa detenzione.

20. Il ricorrente sostiene che lui e i suoi compatrioti venivano inizialmente interrogati da agenti di polizia senza essere informati dello scopo delle domande. Afferma di aver dichiarato che lui, così come il resto dei suoi compagni, voleva richiedere la protezione internazionale in Bulgaria poiché era a rischio di persecuzione politica e maltrattamenti in Turchia, pur non avendo commesso alcun crimine. Aggiunge che suo nipote, X, che parla inglese, aveva detto ai poliziotti che se fossero tornati in Turchia sarebbero stati gravemente torturati o, nella migliore delle ipotesi, mandati in prigione senza un giusto processo. Avrebbero anche precisato che desideravano l'assistenza di un interprete e di un avvocato.

21. Il ricorrente riferisce che poco dopo ci fu un cambio di turno tra i poliziotti. Dichiarò che lui e i suoi compagni informavano la nuova squadra del loro desiderio di avere accesso a un avvocato, ad un interprete e ad un medico, ma invano. Secondo il richiedente, alle 13 circa, i poliziotti iniziavano a raccogliere le dichiarazioni individuali dei passeggeri. La comunicazione sarebbe stata facilitata dall'intermediazione di un certo Y.S. Quest'ultimo, che si sarebbe presentato come un ex ufficiale di polizia, parlava molto bene il turco ed era di origine turca. Il ricorrente gli ripeteva che desiderava, come tutti i suoi compagni di viaggio turchi, presentare una domanda d'asilo ed essere assistito da un avvocato e da un interprete, senza successo. Una persona in abiti civili, che sembrava capire il turco e la cui identità non è stata rivelata, sarebbe rimasta in un angolo della stanza per tutta la durata degli interrogatori, prendendo nota dei racconti dei detenuti.

22. Il ricorrente racconta che verso le 17.00 gli interrogatori erano terminati e che lui e i suoi compagni venivano obbligati a firmare delle deposizioni, il cui contenuto non era stato loro tradotto. Dichiara che non è stata data loro alcuna spiegazione sullo scopo di tali deposizioni. Aggiunge che, successivamente, lui e gli altri passeggeri turchi venivano riuniti in una stanza e informati che avrebbero passato la notte nella stazione di polizia per essere trasferiti il giorno seguente in un campo profughi a Sofia, dove le loro richieste di asilo sarebbero state trattate. Y.S. avrebbe chiesto di mettere le loro richieste di asilo per iscritto, ma di non dargle. Secondo la testimonianza di X., alla domanda sulle ragioni di questa omissione, Y.S. ha risposto che queste domande potevano essere *“presentate oggi, domani o dopodomani. Non le presenteremo immediatamente. Le vostre dichiarazioni orali sarebbero comunque considerate come una domanda di asilo. Rimandarvi in Turchia ora ci creerebbe dei problemi. Non vi rimanderemmo indietro, anche se ci chiedeste di farlo”*. Il ricorrente e tutti i suoi compatrioti avrebbero quindi scritto le domande d'asilo, senza dargle, come raccomandato. Non ne avrebbero ricevuto alcuna copia.

23. Il ricorrente riferisce che, in seguito ad un ulteriore cambio di turno, i detenuti venivano riportati in cella e i loro effetti personali venivano restituiti loro. A questo punto, i passeggeri turchi, compreso il ricorrente, sarebbero stati costretti a firmare altri documenti. Veniva fatto capire loro che tali documenti erano necessari per l'ammissione al campo profughi. Nessuna, tra le persone che avevano assistito alla firma di questi documenti, parlava bene l'inglese o il turco. Il richiedente non avrebbe capito il contenuto di questi documenti.

24. Subito dopo, i sette passeggeri turchi sarebbero stati tutti caricati in auto. A titolo esplicativo, i poliziotti avrebbero detto loro *“camp, camp”* in inglese, confermando così al ricorrente l'intenzione delle autorità bulgare di condurli al campo di accoglienza per migranti a Sofia. Tuttavia, durante il viaggio, il ricorrente e i suoi compagni avrebbero notato che, secondo il GPS dei loro telefoni cellulari, il convoglio era diretto verso il confine turco e non verso Sofia.

25. Il ricorrente sostiene che i due passeggeri siriani non sono stati trasferiti con lui e gli altri cittadini turchi.

26. Lo stesso racconta che alla fine del viaggio, dopo essere arrivati intorno alle 23.30 al centro di accoglienza per stranieri di Lyubimets (di seguito *“il centro di Lyubimets”*), vicino al confine con la Turchia, venivano collocati in stanza senza aver avuto alcun contatto con altri detenuti o, per esempio, con i dipendenti di organizzazioni non governative. Il ricorrente aggiunge che venivano nuovamente costretti a firmare dei documenti, presumibilmente per la registrazione al centro. Secondo il ricorrente, questi documenti non furono tradotti. Il desiderio, che avevano espresso, di presentare domande di protezione internazionale e di ricevere l'assistenza di un avvocato e di un interprete, espresso in inglese da X, non avrebbe avuto risposta. L'ordine di

detenzione a loro carico nel centro di detenzione per stranieri, che è stato messo agli atti dal Governo, non avrebbe portato la firma del ricorrente. Quest'ultimo dichiara che l'ordine in questione non gli fosse stato notificato, né prima di essere trasferito al centro di Lyubimets né al suo arrivo in tale struttura.

27. Inoltre, durante le ore trascorse nel centro di detenzione, nella notte tra il 14 e il 15 ottobre 2016, X, il nipote del ricorrente, sarebbe riuscito a stabilire un contatto telefonico, in due occasioni, con un avvocato in Sofia. Questo avvocato gli avrebbe detto che si sarebbe recato al centro di Lyubimets il giorno seguente per assistere tutti i detenuti con le loro richieste di asilo.

28. Il 15 ottobre 2016, verso le 5.30 del mattino, il ricorrente sarebbe stato ammanettato e portato, insieme ai suoi sei compagni, a Kapitan Andreevo, valico di frontiera con la Turchia, dove sono stati consegnati alle autorità turche.

*2. Le spiegazioni del ricorrente riguardo ai documenti messi agli atti dal Governo*

29. Il ricorrente dichiara di essere venuto a conoscenza del contenuto della maggior parte dei documenti che le autorità nazionali avevano redatto nelle circostanze sopra descritte (si vedano i paragrafi 19-28) solo quando sono stati messi agli atti dal Governo a seguito della comunicazione del presente caso. Precisa che è stato solo in quell'occasione che ha saputo di essere stato oggetto di quattro procedimenti distinti sul territorio bulgaro: una procedura di arresto, un procedimento penale che era stato chiuso, un allontanamento forzato e una detenzione, secondo la legge sull'immigrazione.

30. Egli espone in modo molto dettagliato la sua lettura di questi documenti.

31. In particolare, afferma che durante la sua detenzione alla stazione di polizia di Ruse, veniva costretto a firmare documenti in bulgaro, di cui non gli veniva data una copia e di cui non capiva il contenuto (si vedano i paragrafi 22-23). Il ricorrente osserva che uno dei documenti è il modulo standard per le informazioni sui diritti della persona detenuta e la dichiarazione di rinuncia a tali diritti, tra i quali, il diritto all'assistenza di un avvocato di propria scelta o di un avvocato d'ufficio, il diritto di avere una persona di propria scelta informata della propria detenzione e il diritto di contestare la legalità della propria detenzione. Lo stesso rileva che ci sono due versioni di questo documento nel fascicolo, che presentano alcune differenze tra loro. Egli nota che entrambe sono datate 14 ottobre 2016, ma che l'ora è illeggibile sulla prima versione, mentre la seconda versione mostra le 6 del mattino. Aggiunge che in entrambe le versioni di questa dichiarazione c'è la parola "no" scritta a mano in bulgaro, seguita da una firma, che indica la rinuncia ai diritti elencati. Un paragrafo specifico sarebbe previsto per la firma del detenuto per certificare che è stato informato oralmente, al momento dell'arresto, dei suoi



diritti di ricorso contro la detenzione, così come del suo diritto all'assistenza di un avvocato e di un interprete durante il procedimento. La prima versione non conterrebbe né la parola “sì” o “no” in relazione alla rinuncia al diritto a un avvocato, né la firma con cui il detenuto dovrebbe certificare che è stato informato dei suoi diritti in relazione alla detenzione. La seconda versione, invece, conterrebbe la parola “no” che indica la rinuncia al diritto all'assistenza di un avvocato di propria scelta e reca una firma nello spazio in cui il detenuto dovrebbe riconoscere di essere stato informato dei suoi diritti dal momento dell'arresto. Tuttavia, il ricorrente afferma di non aver ricevuto tali informazioni durante la sua detenzione e di non aver rinunciato al diritto di essere assistito da un avvocato. Aggiunge che non conosceva il bulgaro né l'alfabeto cirillico e che non era stato lui a scrivere le voci in bulgaro. Lo stesso modulo indicherebbe che quando la persona non è in grado di completare la dichiarazione da sola, un ufficiale dovrebbe compilarla e che il detenuto dovrebbe esprimere le sue risposte in presenza di un testimone la cui identità e firma devono ugualmente apparire in uno spazio riservato a questo scopo. Questo campo nel modulo in questione non sarebbe riempito. Lo spazio per il nome, il numero di identificazione civile, il numero del documento di identità, l'indirizzo e la firma dell'interprete figurerebbe solamente il nome e la firma dell'ufficiale della polizia di frontiera, O.A.

## **B. La versione del Governo**

32. Il Governo basa la sua versione delle circostanze fattuali su di un rapporto redatto il 24 novembre 2016 da una commissione appositamente incaricata dalla direzione delle “Ispezioni” presso il Ministero degli Affari Interni (di seguito “la commissione”). Questo rapporto veniva redatto su richiesta, datata 25 ottobre 2016, del ministro dell'Interno, che desiderava far esaminare l'operato delle autorità bulgare competenti, soprattutto in considerazione del grande interesse suscitato dal caso nella società e delle notizie riportate dai media sulla storia del ricorrente e dei suoi compagni di viaggio. Il rapporto sarebbe stato basato, tra l'altro, su documenti individuali elaborati nei confronti del ricorrente e commentati da quest'ultimo (si veda il paragrafo 31).

33. Il Governo indica che il ricorrente, così come gli altri passeggeri trovati nel camion, non era in grado di dimostrare che era entrato legalmente in Bulgaria. Di conseguenza, il 14 ottobre 2016, verso le 6 del mattino, sarebbe stato destinatario di un mandato di arresto emesso dalla polizia e sarebbe stato trattenuto nei locali della polizia di frontiera di Ruse. Si dice che siano state effettuate perquisizioni corporali. Un agente della polizia di frontiera, di nome O.A., avrebbe comunicato al ricorrente i motivi della sua detenzione e lo avrebbe informato dei suoi diritti di ricorso, nonché del suo diritto all'assistenza legale, all'assistenza medica, a una telefonata per

informare un parente della sua detenzione, all'assistenza consolare e all'assistenza di un interprete. O.A. padroneggerebbe il turco e l'inglese, come dimostrerebbe un certificato di partecipazione a un corso di lingua turca di dieci mesi e un certificato di partecipazione a un corso di lingua inglese di due mesi. Il ricorrente avrebbe firmato la dichiarazione in bulgaro che certificava che era stato informato dei suoi diritti. Il Governo presenta due versioni della dichiarazione, il cui contenuto è stato descritto nel precedente paragrafo 31. Il Governo non spiega perché la dichiarazione è stata presentata in due versioni diverse. I mandati di arresto, i verbali di perquisizione corporale e le dichiarazioni dei diritti nei confronti di tutti i cittadini turchi, compreso il ricorrente, sono stati redatti alle 6 del mattino del 14 ottobre 2016.

34. Secondo il rapporto della commissione, il ricorrente non richiedeva l'assistenza di un avvocato né d'informare i suoi parenti o i servizi diplomatici del suo paese d'origine e non dichiarava alcun problema di salute.

35. Il Governo indica che il 14 ottobre 2016, intorno alle 8 del mattino, tutti i passeggeri turchi venivano visitati da un medico, poi interrogati dall'ufficiale della polizia di frontiera I.I. Un altro agente di polizia, un certo Y.S., la cui lingua madre era il turco, avrebbe fatto da interprete. Il ricorrente avrebbe dato spiegazioni verbalizzate in bulgaro che recitano come segue:

“Alle domande poste, posso dare le seguenti spiegazioni:

Lavoravo come giornalista nella città di Bozova. Dopo il tentato colpo di Stato, sono stato licenziato dal giornale. Ho cambiato il mio indirizzo e ho scoperto che la polizia mi stava cercando al mio vecchio indirizzo. Dopo di che sono andato a Izmir con i miei amici [Y], [D - questo è il nome del richiedente] e mio nipote X, perché sapevamo che c'erano molti 'trafficcanti' a causa della presenza di rifugiati siriani. Nel centro della città (...), il 22 settembre 2016, X ha parlato in curdo con un siriano che ci ha chiesto se volemmo fuggire dalla Turchia. X gli ha spiegato che volevamo andare in Germania e il siriano ha promesso di aiutarci. Si è offerto di accompagnarci in Grecia, ma X non era d'accordo. Ci siamo accordati per incontrarci di nuovo tre giorni dopo. Al nostro secondo incontro, il siriano ha spiegato che aveva trovato posto su una nave per l'Italia o la Romania. Ci disse che sarebbe costato 7.000 euro. Non avevamo molti soldi, ma in più non ci fidavamo neanche di lui. Dopo di che, abbiamo deciso di trovare un 'trafficante' a Istanbul. Alla fine di settembre, siamo andati a Istanbul e abbiamo iniziato a cercare un 'trafficante' (...). All'inizio di ottobre, X ha parlato con un uomo in un caffè (...) che diceva di chiamarsi [V.] (...). Ha promesso di trovarci un posto in un camion che andava in un paese dell'Europa occidentale, spiegando che il prezzo a persona era di 5.000 euro. Noi eravamo d'accordo e il 7 ottobre 2016 abbiamo visto di nuovo [V.] che ci ha detto che aveva organizzato il trasporto. Ci ha spiegato che dovevamo aspettarlo al parco (...) il 12 ottobre 2016, alle 19.00. Ci siamo incontrati all'ora concordata e [V.] è arrivato con un piccolo veicolo grigio. Ci siamo saliti e [V.] ci ha guidato per due ore per le strade di Istanbul, e poi siamo entrati in un vicolo buio. [V.] ha parcheggiato lì e lo abbiamo pagato 20.000 euro. Ci ha spiegato che dovevamo entrare in una tenda di nylon, montata nel rimorchio, e fare silenzio. Se il camion avesse rallentato, avremmo dovuto chiudere le aperture con del nastro adesivo. (...) Ho visto che la parte posteriore sinistra della copertura del rimorchio era aperta. [V.] ci ha aiutato ad entrare nella roulotte. Strisciando su alcune merci, siamo arrivati alla parte anteriore del rimorchio che conteneva la tenda fatta di nylon e nastro adesivo. C'erano due uomini

dentro. Ci siamo seduti accanto a loro. Poco dopo, altri due uomini sono entrati nel rimorchio e abbiamo chiuso l'ingresso con del nastro adesivo. Il camion è partito e abbiamo viaggiato per due ore. Il camion si è fermato e poi è partito. (...) Non so dire quanto tempo abbiamo viaggiato. Poi ho sentito la voce dell'autista che spiegava qualcosa a delle persone fuori, ho avuto l'impressione che stessero lavando il camion. Abbiamo continuato. All'ultima fermata, le porte del rimorchio sono state aperte e le torce ci hanno illuminato. Un uomo in uniforme ci ha detto in inglese di scendere. Una volta usciti, ho saputo che eravamo al confine bulgaro-rumeno.”

36. Copie dei resoconti forniti dai compagni turchi del ricorrente sono state messe agli atti dal Governo. Come quello del ricorrente, i loro resoconti inizierebbero con informazioni sulle loro precedenti posizioni (si veda il paragrafo 15), dalle quali erano stati licenziati dopo il tentato colpo di Stato, e con l'indicazione che erano ricercati dalla polizia o che dei procedimenti penali erano stati avviati contro di loro. Il resto delle spiegazioni di X, Y e W sembra essere identico, parola per parola, a quelle del ricorrente. Per quanto riguarda A, B e C, hanno raccontato i loro incontri con gli intermediari che li avevano messi in contatto con il trafficante. Alla fine della sua deposizione, C ha dichiarato di voler tornare in Turchia. Non vi era alcuna menzione in tal senso nelle dichiarazioni del ricorrente e degli altri passeggeri clandestini.

37. Il rapporto della commissione afferma:

“Durante gli interrogatori [gli stranieri] (...) indicano che vogliono andare in Europa occidentale per lavorarci in quanto, dopo il tentato colpo di Stato in Turchia, sono stati licenziati e successivamente non sono stati assunti da nessuna parte. Alcuni di loro dichiarano di aver cambiato indirizzo per paura che delle indagini siano aperte contro di loro in relazione al tentativo di colpo di Stato. Dicono anche che i loro passaporti sono ‘bloccati’ (probabilmente sono destinatari di un provvedimento che dispone il divieto di espatrio) e che questo è il motivo per cui hanno scelto di lasciare illegalmente la Repubblica turca.”

38. Il rapporto afferma che questi interrogatori hanno segnato l'apertura di indagini penali contro il ricorrente e i suoi compagni turchi per attraversamento illegale della frontiera, un reato definito dall'articolo 279, comma 1, del Codice penale. Secondo il rapporto, nel corso di questi interrogatori, né il richiedente né nessuno degli altri clandestini di nazionalità turca esprimevano il desiderio di presentare una domanda di protezione internazionale in Bulgaria e di richiedere l'assistenza di un avvocato.

39. Il Governo riferisce che lo stesso giorno, tra le 15.15 e le 15.30, l'ufficiale di servizio della stazione di polizia di frontiera di Ruse riceveva due telefonate da un individuo che si è identificato come un impiegato del consolato turco di Bourgas. L'interlocutore avrebbe affermato che le autorità turche avevano appreso che i cittadini turchi detenuti alla stazione della polizia di frontiera erano stati coinvolti nel tentativo di colpo di Stato e che erano sostenitori di Fetullah Gülen, considerato l'organizzatore del colpo di Stato. Il contenuto di queste conversazioni sarebbe stato trasmesso oralmente al direttore dell'unità di intelligence (*група оперативно-издирвателна дейност*) della polizia di frontiera di Ruse, a un ufficiale della direzione

territoriale della sicurezza nazionale di Ruse che era presente agli interrogatori, al direttore regionale della polizia di frontiera di Ruse e al vicedirettore della polizia di frontiera. In quell'occasione sarebbe stato nuovamente verificato se il ricorrente e i suoi compagni turchi avessero dichiarato per iscritto o nelle loro deposizioni di voler richiedere asilo o un altro tipo di protezione in Bulgaria. Il Governo non ha specificato in quale forma questa verifica ha avuto luogo.

40. Secondo il Governo, più tardi quel giorno, il procuratore distrettuale di Ruse, responsabile dei procedimenti penali che erano stati avviati (si veda il paragrafo 38), ordinava l'archiviazione del caso in quanto il reato era di natura minore. Il ricorrente e i suoi compagni sarebbero stati poi rilasciati e sarebbero usciti dalla struttura di detenzione della polizia di frontiera alle 17.00. Il Governo non specifica le conseguenze di questo rilascio.

41. Il Governo aggiunge che con ordini emessi alle 18 dello stesso giorno, il direttore regionale della polizia di frontiera di Ruse aveva imposto al ricorrente e ai suoi compatrioti la misura coercitiva di “allontanamento forzato verso la frontiera della Repubblica di Bulgaria” prevista dagli articoli 39 e 41 § 1 della legge sugli stranieri (si veda il paragrafo 54). Gli ordini, redatti in bulgaro, sarebbero stati notificati ai sette cittadini turchi tramite Y.S. (si veda il paragrafo 35). Avrebbero le firme delle persone interessate.

42. Il Governo ha inoltre affermato che i due viaggiatori siriani avevano chiesto la protezione internazionale in Bulgaria, il che spiegherebbe perché l'ordine di espulsione non era stato imposto loro.

43. Nel frattempo, il direttore della direzione “Migrazione” del Ministero degli Affari Interni sarebbe stato informato tramite il Centro Nazionale per la lotta contro l'immigrazione illegale della situazione del ricorrente e dei suoi compagni turchi. Il rapporto della commissione fornisce i seguenti chiarimenti:

"A questo proposito, [il direttore della direzione 'migrazione'] parla con [il vicedirettore della direzione regionale della polizia di frontiera. Apprende che i procedimenti penali contro i sette cittadini turchi sono stati archiviati, che sono state adottate misure amministrative coercitive nei loro confronti (...), che è stata ordinata l'esecuzione immediata di tali misure, che le persone interessate hanno documenti di identità validi e che non hanno presentato alcuna domanda di protezione. Tenendo conto della competenza della direzione 'migrazione' circa le misure amministrative coercitive ai sensi della legge sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria, [il direttore della direzione 'migrazione'] prende la decisione di far 'respingere' i cittadini turchi dai funzionari del centro di Lyubimets. Poiché la capacità di [questo centro] è superata, ritiene che non sia giustificato collocarvi stranieri per i quali non c'è alcun ostacolo all'esecuzione degli ordini di allontanamento forzato. Ritiene quindi che questo allontanamento alla frontiera debba essere attuato immediatamente, non appena i cittadini turchi sono ricevuti al [centro di Lyubimets]. Egli informa [il vicedirettore della direzione regionale della polizia di frontiera] della sua decisione. Ordina al [direttore del centro di Lyubimets] di prendere le misure necessarie (...) per l'esecuzione delle misure amministrative coercitive, in coordinamento con il [direttore regionale della polizia di frontiera, il suo vice e il capo del posto di controllo di frontiera di Kapitan Andreevo]. Più tardi, si chiarisce in una discussione tra [il direttore regionale

della polizia di frontiera di Ruse e il direttore del centro di Lyubimets] che i cittadini turchi saranno trasferiti al [centro di Lyubimets] per l'esecuzione delle misure amministrative coercitive di 'allontanamento forzato verso il confine della Repubblica di Bulgaria' che sono state imposte. Le modalità di un invio anticipato delle copie degli ordini di arresto sono concordate, allo scopo di preparare i prossimi passi in relazione all'attuazione dell'accordo tra Bulgaria e Turchia sulla riammissione dei propri cittadini. Tuttavia, la necessità di emettere ordini che impongano misure amministrative coercitive di 'collocazione forzata in un centro di detenzione temporanea per stranieri' su cittadini turchi non è specificata.”

44. Il rapporto della commissione indica anche che, verso le 17.30 dello stesso giorno, un avvocato di nome S.M. si recava alla stazione di polizia di frontiera di Ruse con l'obiettivo di rappresentare cittadini turchi in un procedimento penale. Tuttavia, avendo appreso la decisione di archiviare il caso e il fatto che i cittadini turchi erano soggetti a ordini di allontanamento dal territorio, non riteneva utile rappresentarli e se ne andava.

45. Più tardi quel giorno, il 14 ottobre 2016, ad un orario non specificato nel rapporto della commissione, il ricorrente e i suoi compagni turchi sarebbero stati caricati in un convoglio composto da due veicoli della polizia che è partito per il centro di Lyubimets. Il 15 ottobre 2016, alle 00.40, sarebbero stati consegnati agli agenti di quel centro.

46. Secondo il Governo, l'ufficiale responsabile del convoglio segnalava il trasferimento per telefono al direttore regionale della polizia di frontiera di Ruse e indicava che era necessario emettere immediatamente degli ordini che imponessero una misura di collocamento in un centro di detenzione temporanea per stranieri collegato alla direzione “Migrazione” del Ministero dell'Interno. Subito dopo, il direttore regionale della polizia di frontiera di Ruse avrebbe imposto questa misura ai cittadini turchi, compreso il ricorrente. Le copie degli ordini in questione, messe agli atti dal Governo, indicano come data e ora di emissione il 14 ottobre 2016, alle 18.00. Questa collocazione doveva essere effettuata “non appena gli ostacoli all'esecuzione dell'ordine sarebbero stati rimossi”, ma al più tardi entro sei mesi. Questi ordini non sarebbero stati firmati dal ricorrente e dai suoi compagni. Una nota preciserebbe che le persone interessate avevano rifiutato di firmare, il che sarebbe attestato dalla firma di un testimone, un certo A.R. Dichiarerebbero anche che l'ufficiale Y.S., il quale aveva firmato a sua volta, aveva fatto da traduttore. Il rapporto della commissione afferma a questo proposito che gli ordini che disponevano la detenzione presso il centro di Lyubimets erano stati inviati elettronicamente a tale centro durante la notte, il 15 ottobre 2016, all'1.45, cioè durante il trasferimento delle persone interessate al posto di controllo di frontiera di Kapitan Andreevo (si veda il paragrafo 48). I funzionari del centro di Lyubimets sarebbero stati informati che, a causa di un'impossibilità materiale, questi ordini dovevano essere notificati alle persone interessate nel centro di detenzione. Secondo il rapporto della commissione, gli ordini di detenzione non potevano essere firmati dagli

interessati, ma i detenuti erano stati informati oralmente delle misure indicate negli ordini.

47. Al momento del loro arrivo nel centro di Lyubimets, gli effetti personali del ricorrente e dei suoi compagni sarebbero stati controllati. Dei questionari individuali sarebbero stati compilati e sarebbero stati effettuati degli esami paramedici. Tutti i cittadini turchi avrebbero firmato dichiarazioni per il ritorno volontario in Turchia. Nel rapporto della commissione si legge che è stato l'ispettrice di polizia R.D., in possesso di un certificato B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, a spiegare questi atti in inglese al ricorrente e ai suoi compagni. R.D. avrebbe comunicato con due dei detenuti che capivano l'inglese e traducevano per gli altri cittadini turchi, compreso il ricorrente. Tutti loro si sarebbero rifiutati di rispondere ai questionari e di firmare alcuni documenti, il che è stato certificato dal testimone S.D., un esperto junior (*младши експерт*) del centro di Lyubimets. I cittadini turchi avrebbero capito che sarebbero stati rimpatriati in Turchia e non avrebbero fatto obiezioni al momento di firmare le dichiarazioni di ritorno volontario. Nessuno di loro avrebbe espresso il desiderio di ottenere una protezione internazionale. Il rapporto della commissione affermava che:

“il fatto che i cittadini turchi rifiutino di firmare una parte dei documenti significa che hanno compreso pienamente le spiegazioni date in inglese da [S.D.] e che hanno avuto la possibilità di fare una valutazione personale e di comprendere il loro diritto di fare una scelta informata.”

48. Il ricorrente e i suoi compagni sarebbero stati trasferiti dal centro di Lyubimets al posto di controllo di frontiera Kapitan Andreevo il 15 ottobre 2016 tra l'1.40 e le 2 del mattino. Secondo i verbali di riammissione, sarebbero stati poi scortati da agenti della direzione “Migrazione” e da un ufficiale della polizia di frontiera bulgara fino al punto di controllo di Kapikale, in Turchia, dove sono stati consegnati alle autorità turche. Durante questo trasferimento, non avrebbero richiesto protezione internazionale alle autorità bulgare.

## **C. Altre informazioni pertinenti messe agli atti**

### *1. La copertura mediatica degli eventi in Bulgaria*

49. L'allontanamento del ricorrente e dei suoi compagni turchi ha avuto ampia diffusione mediatica in Bulgaria nei giorni successivi al 15 ottobre 2016. Numerosi media della stampa e della televisione bulgara a larga diffusione nazionale riferivano che, secondo le testimonianze dei familiari dei rimpatriati, questi ultimi avevano detto loro, in conversazioni telefoniche, di aver fatto domanda di asilo in Bulgaria e di essere in attesa di un colloquio con un avvocato. In risposta alle domande dei giornalisti, le autorità bulgare avrebbero spiegato che i clandestini turchi non avevano fatto domanda d'asilo

e che per questo erano stati rimandati in Turchia, sulla base di un accordo tra i due paesi sulla riammissione dei cittadini in situazione illegale. Questi media criticavano la procedura seguita, compreso il fatto che nessun avvocato aveva assistito il richiedente e i suoi compagni.

*2. La dichiarazione dell'Ombudsman della Repubblica di Bulgaria sulle circostanze del respingimento*

50. Il 18 ottobre 2016, l'Ombudsman della Repubblica ha fatto una dichiarazione nei media bulgari nei seguenti termini:

“(...) il Ministero dell'Interno non ha rispettato il suo obbligo legale di informarmi dell'espulsione di cittadini turchi e quindi di permettermi di controllare questa procedura. [Il Ministero] non si è rivolto a me, né ha informato il Comitato Helsinki bulgaro o qualsiasi altra organizzazione per i diritti umani. (...)”

III. GLI EVENTI IN TURCHIA DOPO L'ALLONTANAMENTO DEL RICORRENTE

51. Nel suo ricorso e nel presentare le sue osservazioni in risposta a quelle del Governo nel presente caso, il ricorrente ha informato la Corte degli eventi successivi al suo ritorno in Turchia. Secondo lui, appena rientrato in Turchia veniva detenuto nella prigione di alta sicurezza di tipo F di Edirne. Il 27 dicembre 2016 il pubblico ministero di Edirne emetteva un atto d'accusa richiedendo la condanna del ricorrente per appartenenza ad un'organizzazione terroristica armata (articolo 314 § 2 del Codice penale turco). L'accusa si basava sul fatto che il ricorrente aveva attraversato il confine per fuggire dal paese in compagnia di altre persone sospettate di appartenere a “FETÖ/PDY” e che aveva lavorato per il quotidiano *Zaman* e per l'agenzia di stampa *Cihan*. Il procuratore precisava che l'attrezzatura elettronica dell'imputato che era stata sequestrata dalle autorità era stata inviata a un esperto per un esame.

52. Il ricorrente afferma che, con una sentenza del 19 dicembre 2017, il tribunale di primo grado lo dichiarava colpevole di appartenenza a un'organizzazione terroristica, riferendosi in particolare all'organizzazione “FETÖ/PDY”. Spiega che il tribunale prendeva in considerazione le accuse del procuratore, così come la presenza dell'applicazione di messaggistica *ByLock* sul suo cellulare. Il ricorrente veniva stato condannato a sette anni e sei mesi di reclusione. Una copia di questa sentenza non è agli atti. Il ricorrente indica che nel procedimento penale era rappresentato da un avvocato turco e che aveva presentato ricorso contro la sentenza. Il procedimento era pendente al momento della presentazione delle osservazioni del ricorrente, nel luglio 2018.

53. Inoltre, in una data non precisata di aprile 2018, il ricorrente veniva trasferito in una prigione di tipo T vicino a Kandira, nella regione di Kocaeli.

## IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA RILEVANTE

### I. L'ENTRATA E IL SOGGIORNO DEI CITTADINI STRANIERI

54. La legge del 1998 sugli stranieri nella Repubblica di Bulgaria (*закон за чужденците в Република България*) regola l'ingresso, il soggiorno e lo status dei cittadini stranieri in Bulgaria. Gli articoli 39a e seguenti definiscono le misure coercitive che possono essere imposte in questo ambito, vale a dire il ritiro del permesso di soggiorno, il respingimento verso la frontiera, l'espulsione, il divieto di ingresso sul territorio o il divieto di lasciare il territorio. In particolare, l'articolo 41 § 1 di questa legge specifica che il respingimento verso la frontiera si applica quando lo straniero non può dimostrare di essere entrato nel paese attraverso i canali legali. Inoltre, l'articolo 39a, comma 2, prevede che l'Ombudsman della Repubblica controlli l'esecuzione di alcune di queste misure, compreso il respingimento alla frontiera.

55. Secondo l'articolo 46 di detta legge, gli ordini di respingimento sono soggetti a ricorso amministrativo dinanzi all'autorità gerarchica e a ricorso giudiziario secondo le disposizioni del codice di procedura amministrativa del 2006.

56. Risulta così, in conformità con l'articolo 60, comma 1 di questo codice, che un ordine di respingimento alla frontiera può includere una decisione che ne ordini l'esecuzione immediata quando ciò è necessario: a) per proteggere la vita o la salute dei cittadini, b) per difendere interessi pubblici o statali di particolare importanza, c) quando c'è un rischio di non esecuzione o di grave impedimento dell'esecuzione dell'ordine, o d) quando il ritardo nell'esecuzione dell'ordine può portare a danni significativi o difficilmente riparabili. La decisione che ordina l'esecuzione immediata dell'ordine è soggetta a ricorso giudiziario entro un termine di tre giorni, indipendentemente dal fatto che sia stato presentato un ricorso contro l'ordine stesso (articolo 60, comma 4, del codice di procedura amministrativa).

### II. L'ASILO E LO STATUS DI RIFUGIATO

57. La legge sull'asilo e i rifugiati (*закон за убежището и бежанците*) del 2002 regola le condizioni e le procedure per la concessione di una protezione speciale agli stranieri sul territorio bulgaro. L'articolo 1, comma 2, della legge elenca i quattro tipi di protezione speciale che possono essere concessi agli stranieri: asilo, status di rifugiato, status umanitario e protezione temporanea. Secondo l'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ogni straniero può, personalmente e di propria iniziativa, chiedere protezione in Bulgaria come previsto dalle disposizioni della presente legge, e non può essere rinvio in uno Stato in cui la sua vita o la sua libertà sono minacciate a causa, tra l'altro, della sua religione, della sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale



o delle sue opinioni politiche, o in cui rischia di subire maltrattamenti. L'articolo 4, comma 5, prevede che lo straniero che è entrato illegalmente in Bulgaria allo scopo di cercare protezione e che arriva direttamente da un territorio in cui la sua vita e la sua libertà erano minacciate, è obbligato a presentarsi immediatamente alle autorità competenti ed a motivare validamente il suo ingresso illegale sul territorio bulgaro.

58. L'articolo 8, comma 1, della legge definisce lo status di rifugiato come la protezione concessa dalla Repubblica di Bulgaria a un cittadino straniero che, a causa di un serio timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal suo paese d'origine e, a causa di tale timore, non può o non vuole avvalersi della protezione del suo paese d'origine o ritornarvi. Lo status di rifugiato è concesso dall'Agenzia nazionale per i rifugiati (articolo 6 della legge).

59. Secondo l'articolo 58, commi 1, 3 e 4 della legge, uno straniero può chiedere asilo al Presidente della Repubblica, così come la protezione internazionale all'Agenzia nazionale per i rifugiati o ad un altro ente statale. In quest'ultimo caso, l'ente statale è obbligato a trasmettere la domanda all'Agenzia nazionale per i rifugiati entro sei giorni. L'articolo 58, comma 6, prevede che se vi sono indicazioni che uno straniero che si trova, tra l'altro, in luoghi di detenzione o ai posti di controllo alla frontiera, possa voler presentare una domanda di protezione internazionale, deve essere informato della possibilità di farlo. Per facilitare l'accesso alla procedura, dove essere fornita una traduzione.

60. Il decreto n. 332 del 28 dicembre 2007, adottato dal Consiglio dei ministri in applicazione di questa legge, regola, tra l'altro, il coordinamento tra le istituzioni dello Stato nei casi di domande di protezione internazionale presentate alla frontiera. Gli articoli 10 e 16 della legge prevedono che quando uno straniero trattenuto alla frontiera o in un centro di accoglienza per stranieri fa domanda di protezione internazionale, gli agenti della polizia di frontiera o il personale del centro di accoglienza inviano immediatamente una copia della domanda all'Agenzia nazionale per i rifugiati per via elettronica o postale o via fax. Se l'interessato è trattenuto alla frontiera, gli agenti della polizia di frontiera decidono la data e il luogo del suo trasferimento all'Agenzia nazionale per i rifugiati, insieme a tutti i documenti redatti nel corso del trattenimento, come il mandato d'arresto, l'ordinanza che dispone misure coercitive, un verbale, nonché eventuali documenti relativi allo stato di salute della persona. Se la persona è detenuta in un centro di accoglienza per stranieri, i documenti pertinenti sono inviati all'Agenzia nazionale per i rifugiati.

### III. LE DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEPOSITATE DAI CITTADINI TURCHI IN BULGARIA

61. Nel caso in questione, il Governo ha presentato delle lettere delle autorità bulgare competenti in materia di protezione internazionale, il cui contenuto è riassunto qui di seguito.

62. In una lettera dell'11 agosto 2017, il presidente della commissione per il riconoscimento dell'asilo presso la presidenza della Repubblica afferma che negli anni 2014 e 2015 i suoi servizi non registravano nessuna domanda d'asilo di cittadini turchi. Nel 2016, quattro cittadini turchi presentavano delle domande di protezione. In tre casi, il vicepresidente rifiutava l'asilo e nel quarto caso la procedura veniva chiusa perché la persona interessata non veniva trovata all'indirizzo indicato. Nel periodo da gennaio ad agosto 2017, l'unica domanda registrata da questa Commissione veniva registrata dall'Agenzia nazionale per la protezione dei rifugiati, che era competente per l'esame.

63. Con lettera del 14 agosto 2017, l'Agenzia nazionale per i rifugiati ha indicato che nel periodo intermedio tra il 1° gennaio 2014 e l'8 agosto 2017, 39 cittadini turchi facevano domanda di protezione internazionale. A quest'ultima data, la procedura era ancora in corso in quattro casi, sospesa in sei casi e chiusa senza esame in otto casi. Nei restanti ventuno casi, l'agenzia aveva rifiutato di concedere la protezione e in otto casi le sue decisioni erano state appellate dinanzi ai tribunali amministrativi, su iniziativa delle persone interessate. L'Agenzia nazionale per i rifugiati ha anche riferito che nel 2016 il tempo medio impiegato per esaminare queste domande era di 62 giorni.

64. Infine, in una lettera del 17 agosto 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza nazionale ha segnalato che, nel periodo tra gennaio 2015 e agosto 2017, aveva sospeso l'esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero in due casi. La nazionalità delle persone interessate non è stata indicata.

### IV. L'OMBUDSMAN DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

65. Le parti pertinenti della relazione annuale del 2016 preparata dall'Ufficio dell'Ombudsman, in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione, recitano come segue:

“Purtroppo, nel 2016, diversi casi hanno ricevuto attenzione a causa di gravi violazioni della legge bulgara e del diritto internazionale umanitario che sono state commesse durante l'allontanamento forzato di cittadini non comunitari. L'espulsione nell'agosto 2016 di [un] cittadino turco è stata particolarmente inquietante dal punto di vista dei diritti umani. A seguito di una procedura d'ufficio avviata dall'Ombudsman in risposta alle notizie dei media, l'Ombudsman ha preso una posizione chiara e formale che considera che la misura coercitiva in questione ha violato le disposizioni del diritto bulgaro e internazionale. L'Ombudsman, in qualità di meccanismo nazionale di prevenzione, ha richiamato l'attenzione sul fatto che questo caso costituiva una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché degli articoli 28 e 29 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria (...). (...) Secondo

la dichiarazione dell'Ombudsman, la persona respinta è stata privata della possibilità di ricorrere contro l'ordine di espulsione e di organizzare la sua difesa davanti a un tribunale. L'Ombudsman ha anche osservato che il Ministero dell'Interno non ha rispettato il suo obbligo di notificare all'istituzione dell'Ombudsman (...) l'imminente respingimento alla frontiera.

(...) Le principali raccomandazioni dell'Ombudsman riguardavano il modo in cui venivano condotti i colloqui con le persone prima del loro respingimento alla frontiera e l'assenza di un interprete ufficiale durante questi colloqui, nonché durante la preparazione dei documenti relativi alle persone respinte.”

#### V. I RAPPORTI STABILITI SULLA BASE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA LA DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA, L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI E IL COMITATO HELSINKI BULGARIA

66. Il 14 aprile 2010, la Direzione generale della polizia di frontiera presso il Ministero dell'Interno della Bulgaria (DGPF), la Rappresentanza dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in Bulgaria e il Comitato Helsinki Bulgaria (BHC) hanno firmato un memorandum d'intesa per la supervisione congiunta dell'accesso dei richiedenti asilo alle procedure di protezione internazionale, nonché la loro protezione contro i respingimenti forzati. Ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del memorandum, il DGPF si è impegnato a prendere tutte le misure necessarie per: garantire che i richiedenti protezione internazionale siano pienamente informati dei loro diritti, in particolare il diritto di chiedere protezione internazionale e il diritto all'assistenza legale; mettere a disposizione dei richiedenti asilo le pubblicazioni stampate dell'UNHCR, del BHC e dell'Agenzia nazionale per i rifugiati; facilitare il contatto tra i richiedenti asilo e i rappresentanti dell'UNHCR e del BHC e fornire tutte le informazioni pertinenti sulle procedure di protezione.

67. Il 30 luglio 2016, il gruppo di lavoro tripartito istituito ai sensi di detto memorandum ha pubblicato il suo rapporto annuale 2015 (*2015 Annual Border Monitoring Report, Access to Territory and International Protection*), i cui passaggi pertinenti recitano come segue:

#### **“CAPITOLO III ACCESSO AL TERRITORIO E PROCEDURA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

##### **3.1. Rispetto del principio di non respingimento**

[...] L'accesso al territorio per i richiedenti asilo ha continuato ad essere difficile nel 2015. Le preoccupazioni più gravi in termini di difficoltà di accesso erano ancora una volta dovute alla segnalata pratica dei respingimenti applicata dalle autorità nei confronti dei rifugiati prima facie. [...]

### 3.3 Registrazione

Un problema importante nel 2015 ha continuato ad essere la mancanza di un adeguato servizio di interpretariato dalle lingue parlate dai principali gruppi di individui che richiedono protezione. All'inizio dell'anno il MOI ha ridotto sostanzialmente la tariffa oraria per il servizio di interpretariato, il che ha comportato un ritiro di massa degli interpreti dalle procedure condotte dalla polizia di frontiera. Ciò ha comportato difficoltà in termini di comunicazione degli agenti della GDBP con gli stranieri detenuti, la capacità di stabilire lo status giuridico dei detenuti e di condurre la procedura applicabile nei loro confronti all'interno delle 24 ore di detenzione. Per questo motivo, analogamente alla situazione del 2014, il servizio di interpretariato necessario per dichiarare la domanda di protezione e la traduzione che serviva per la domanda stessa sono stati forniti dagli agenti della GDBP con la relativa competenza linguistica, in un numero minore di casi dagli agenti di Frontex o nella maggior parte dei casi dai traduttori di BHC.

La fornitura di un servizio di interpretariato/traduzione alla frontiera è una garanzia fondamentale per l'esercizio del diritto di presentare una domanda di protezione internazionale, poiché la mancanza di un tale servizio priva i richiedenti asilo della possibilità di comunicare il loro desiderio al personale della GDBP. [...]

### 4.4 Il diritto all'assistenza legale

[...] nel 2015, analogamente all'anno precedente, il bilancio dello Stato non ha stanziato fondi per la fornitura di assistenza legale ai richiedenti asilo detenuti alla frontiera nelle strutture di detenzione della polizia per 24 ore all'interno delle strutture della GDBP. Per questo motivo l'Ufficio nazionale per il patrocinio legale non ha fornito alcuna assistenza legale, consulenza e rappresentanza ai richiedenti asilo detenuti alla frontiera in relazione al loro accesso al territorio e alla procedura; l'assistenza legale è stata garantita solo dal BHC con il sostegno finanziario dell'UNHCR.”

68. Nel suo rapporto annuale del 2017 (*2017 Annual Border Monitoring Report, Access to Territory and International Protection*, pubblicato il 25 giugno 2018), il gruppo di lavoro tripartito osservava:

“Una delle principali carenze monitorate nel 2017 ha continuato ad essere la mancanza di adeguati servizi di interpretariato delle lingue parlate dai principali gruppi di individui in cerca di protezione. Ci sono state notevoli difficoltà nella comunicazione degli agenti della polizia di frontiera con gli individui fermati, il che ha portato a una mancanza generale di comunicazione. Di conseguenza, nella maggior parte dei casi l'interpretazione è stata fornita dagli agenti della polizia di frontiera che parlavano le rispettive lingue, in alcuni casi - dagli agenti di Frontex e più spesso - dagli interpreti del BHC.

[...] Il Governo dovrebbe garantire servizi di traduzione/interpretariato sostenibili per le autorità di frontiera e di immigrazione competenti, anche nelle zone di confine, in modo che le persone bisognose di protezione internazionale possano comunicare tempestivamente le loro esigenze.”

VI. IL DIRITTO RILEVANTE DELL'UNIONE EUROPEA E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

**A. Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)**

69. Le parti pertinenti di detta direttiva prevedono quanto segue:

**Articolo 4  
Esame dei fatti e delle circostanze**

“1. Gli Stati membri possono ritenere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.

2. Gli elementi di cui al paragrafo 1 consistono nelle dichiarazioni del richiedente e in tutta la documentazione in possesso del richiedente in merito alla sua età, estrazione, anche, ove occorra, dei congiunti, identità, cittadinanza/e, paese/i e luogo/luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di viaggio nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale.

3. L'esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e le relative modalità di applicazione;

b) delle dichiarazioni e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

e) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

4. Il fatto che un richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di siffatte persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi,

a meno che vi siano buoni motivi per ritenere che tali persecuzioni o danni gravi non si ripeteranno.

5. Quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e
- e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.”

#### **Articolo 21 Protezione dal respingimento**

“1. Gli Stati membri rispettano il principio di «non refoulement» in conformità dei propri obblighi internazionali (...)”

70. Nel caso *M.M. c. Minister for Justice, Equality and Law Reform e.a.* (C-277/11, ricorso del 22 novembre 2012), la Corte di giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ha precisato quanto segue:

“63. Come emerge dal suo titolo, l'articolo 4 della direttiva (...) riguarda l'«(e)same dei fatti e delle circostanze».

64. In realtà, tale «esame» ha luogo in due fasi distinte. La prima fase riguarda l'accertamento delle circostanze di fatto che possono costituire elementi di prova a sostegno della domanda, mentre la seconda fase riguarda la valutazione giuridica di tali elementi, che consiste nel decidere se, alla luce dei fatti che caratterizzano una fattispecie, siano soddisfatti i requisiti sostanziali previsti dagli articoli 9 e 10 o 15 della direttiva (...) per il riconoscimento di una protezione internazionale.

65. Orbene, secondo l'articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, benché il richiedente sia tenuto a produrre tutti gli elementi necessari a motivare la domanda, spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa.

66. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente, in tale fase della procedura, per consentire di riunire tutti gli elementi atti a sostenere la domanda. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a determinati tipi di documenti.

67. Peraltro, l'interpretazione enunciata al punto precedente è avallata dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2005/85, secondo il quale gli Stati membri

garantiscono che pervengano informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato.”

**B. Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale**

71. Le parti pertinenti di questa direttiva prevedono quanto segue:

**Articolo 3  
Ambito di applicazione**

“1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca della protezione internazionale.”

**Articolo 8  
Informazione e consulenza nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera**

“1. Qualora vi siano indicazioni che cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, gli Stati membri forniscono loro informazioni sulla possibilità di farlo. In tali centri di trattenimento e ai valichi di frontiera gli Stati membri garantiscono servizi di interpretazione nella misura necessaria per agevolare l’accesso alla proceduradi asilo.

2. Gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne. Gli Stati membri possono adottare norme relative alla presenza di tali organizzazioni e persone nei suddetti valichi e, in particolare, subordinare l’accesso a un accordo con le autorità competenti degli Stati membri. I limiti su tale accesso possono essere imposti solo qualora, a norma del diritto nazionale, essi siano obiettivamente necessari per la sicurezza, l’ordine pubblico o la gestione amministrativa dei valichi interessati, purché l’accesso non risulti in tal modo seriamente ristretto o non sia reso impossibile.”

**Articolo 9  
Diritto di rimanere nello Stato membro durante l’esame della domanda**

“1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l’autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno. (...)”

## VII. LA CONVENZIONE DI GINÈVRA DEL 1951 SULLO STATUS DEI RIFUGIATI

72. La Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo status dei rifugiati, che la Bulgaria ha ratificato il 12 maggio 1993, prevede all'articolo 33:

### **Articolo 33 DIVIETO D'ESPULSIONE E DI RINVIO AL CONFINE**

1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.

## VIII. I DOCUMENTI RILEVANTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

73. Le raccomandazioni pertinenti del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sono riassunte nella sentenza *M.A. e altri c. Lituania* (n. 59793/17, §§ 54-55, 11 dicembre 2018). Altri documenti del Consiglio d'Europa sono citati qui sotto.

### **A. Rapporto della missione di informazione del Rappresentante speciale del Segretario generale sui migranti e rifugiati, in Bulgaria dal 13 al 17 novembre 2017 (SG/Inf(2018)18)**

74. Le parti rilevanti di questo rapporto riportano quanto segue:

#### **“3. ACCESSO ALLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

##### *3.1. Controlli alle frontiere*

Anche se le pressioni migratorie sono gradualmente diminuite durante il 2016, e soprattutto nel 2017, le autorità bulgare hanno continuato ad applicare severe misure di controllo alle frontiere, che rischiano di impedire l'accesso al territorio bulgaro alle persone bisognose di protezione internazionale. (...) Va anche notato che la mancanza di servizi di interpretariato nelle lingue parlate dagli stranieri nelle stazioni di polizia dove sono collocati per aver attraversato illegalmente la frontiera - un problema riconosciuto dalle stesse autorità bulgare - impedisce o ritarda l'identificazione delle persone bisognose di protezione internazionale, e quindi porta a ritardi nell'accesso alle procedure di asilo e nel collocamento di queste persone in detenzione amministrativa.

##### *3.2. Respingimenti*

Durante la nostra missione, abbiamo ricevuto informazioni dalle ONG su respingimenti di migranti e rifugiati dalla Bulgaria alla Turchia su base settimanale. (...)



#### **4. PROCEDURE D'ASILO**

(...)

##### *4.2. Informazioni*

Le autorità forniscono informazioni ai richiedenti asilo sui loro diritti e sulle procedure di asilo sotto forma di opuscoli e poster, che sono disponibili in bulgaro, inglese e arabo. (...) Secondo alcune informazioni che abbiamo ricevuto, i richiedenti asilo hanno firmato documenti riguardanti il loro ritorno volontario credendo che si trattasse di documenti medici. (...) Gli attori non governativi, tra cui l'UNHCR, il Comitato Helsinki Bulgaria e altre ONG, forniscono informazioni e consigli ai richiedenti asilo e facilitano la traduzione nelle lingue che parlano. La sfida per le autorità bulgare di assicurare un servizio di interpretariato e fornire informazioni ai richiedenti asilo sui loro diritti è molto importante. Tuttavia, va sottolineato che la responsabilità principale di fornire un servizio di interpretariato spetta allo Stato come parte del suo dovere di garantire una procedura di asilo equa ed efficace, (...) e di non fare troppo affidamento sull'assistenza delle ONG.

##### *4.3. Assistenza legale*

Secondo il diritto bulgaro, i richiedenti asilo possono richiedere l'assistenza legale all'Ufficio nazionale di assistenza legale durante la procedura di determinazione dello status di rifugiato (procedure amministrative), così come nella fase dinanzi alle corti d'appello. Tuttavia, le informazioni sulla disponibilità di servizi di assistenza legale finanziati dallo Stato non sono fornite direttamente ai richiedenti asilo e agli stranieri nei centri di accoglienza e registrazione o nei centri chiusi. (...) Dai nostri scambi con le autorità competenti abbiamo anche capito che il budget disponibile è piuttosto limitato e che c'è una generale mancanza di competenza nell'ambito del diritto dei rifugiati e delle norme internazionali sui diritti umani tra gli avvocati bulgari. (...)”

#### **B. Il rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa**

75. Dal 2 settembre al 6 ottobre 2017, una delegazione del CPT ha effettuato una visita in Bulgaria. Nel suo rapporto, pubblicato il 4 maggio 2018, il CPT indicava quanto segue con riferimento ai diritti degli stranieri (originale in inglese):

##### **“A. Stabilimenti sotto l'autorità del ministero dell'Interno**

(...) Sebbene le precedenti raccomandazioni del Comitato (e le assicurazioni fornite dalle autorità bulgare nelle loro risposte ai rapporti precedenti e di nuovo all'inizio della visita del 2017), i moduli disponibili nella maggior parte degli stabilimenti di polizia visitati erano ancora solo in bulgaro. Di conseguenza, il CPT ribadisce la sua raccomandazione che il modulo sui diritti sia reso disponibile in una gamma adeguata di lingue.

37. Diversi cittadini stranieri detenuti intervistati dalla delegazione hanno affermato di essere stati indotti a firmare documenti in lingua bulgara senza conoscerne il contenuto. Come menzionato sopra, nessuna informazione scritta sui diritti era generalmente disponibile in lingue diverse dal bulgaro e alcuni cittadini stranieri hanno affermato di non aver ricevuto alcuna informazione (nemmeno verbale) in una lingua a loro conosciuta. (...)

### **5. Casa speciale per l'alloggio degli stranieri a Lyubimets**

58. (...) A parte alcuni poster sulla legislazione pertinente (in 3 - 4 lingue) ricevuti dall'UNHCR e dal Comitato Helsinki Bulgaria e attaccati alle pareti dei corridoi, [i cittadini stranieri detenuti] non hanno potuto ricevere alcuna informazione scritta sui loro diritti, obblighi e procedure applicabili; le regole della casa esistevano solo in bulgaro e avrebbero dovuto essere spiegate oralmente ai detenuti appena arrivati dal personale addetto ai colloqui. (...)

Il CPT raccomanda che siano prese misure per garantire che tutti i cittadini stranieri detenuti nella Casa di accoglienza speciale per stranieri di Lyubimets ricevano adeguate informazioni scritte nelle lingue che comprendono.

Inoltre, sarebbe auspicabile che i cittadini stranieri ricevessero una traduzione scritta in una lingua a loro comprensibile delle decisioni riguardanti la loro detenzione/respingimento, così come informazioni scritte e orali sulle modalità e i termini per ricorrere contro tali decisioni.

59. Alla delegazione è stato detto che la Casa è stata talvolta visitata da ONG (in particolare il Comitato Helsinki Bulgaria) i cui rappresentanti hanno fornito ai cittadini stranieri detenuti informazioni sui loro diritti procedurali e li hanno assistiti pro bono nelle loro procedure di immigrazione e di asilo. Tuttavia, non c'era nessun'altra forma di assistenza legale, poiché l'assistenza legale d'ufficio non era (ancora) prevista nei procedimenti amministrativi. Di conseguenza, il Comitato ribadisce la sua raccomandazione affinché le autorità bulgare prendano provvedimenti per estendere il sistema di assistenza legale ai cittadini stranieri detenuti, in tutte le fasi della procedura. (...)

60. (...) Il CPT raccomanda di adottare misure per garantire che i cittadini stranieri detenuti presso la Casa di accoglienza speciale per stranieri di Lyubimets ricevano, quando necessario, l'assistenza di interpreti qualificati. L'uso di compagni di detenzione come interpreti dovrebbe, in linea di principio, essere evitato.”

## **IX. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVE CON RIGUARDO ALLE PRATICHE DI FRONTIERA BULGARE**

### **A. Human Rights Watch**

76. In un lungo rapporto del 28 aprile 2014, intitolato “Containment Plan”: Bulgaria’s Pushbacks and Detention of Syrian and Other Asylum Seekers and Migrants”, Human Rights Watch descriveva come, nei mesi precedenti la stesura del rapporto, la polizia bulgara di frontiera, spesso facendo ricorso ad un uso eccessivo della forza, aveva sommariamente rimandato in Turchia persone che erano chiaramente richiedenti asilo. Queste persone erano state respinte alla frontiera senza che fossero state eseguite le procedure adeguate e senza che fosse stata data loro la possibilità di presentare domanda d'asilo. Il rapporto chiedeva alla Bulgaria di porre fine ai respingimenti sommari al confine con la Turchia, di fermare l'uso eccessivo della forza da parte delle guardie di frontiera e di migliorare il trattamento delle persone detenute, così come le condizioni di detenzione nelle stazioni di polizia e nei centri di detenzione per migranti.

## **B. Amnesty International**

77. In un rapporto del mese di maggio 2015 intolato “*Bulgaria: refugees, migrants and minority groups at risk of human rights violations, including hate crimes; Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, May 2015*”, Amnesty International esprimeva delle preoccupazioni con riguardo ai respingimenti sommari dei migranti verso la Turchia. Tra le raccomandazioni formulate figurano le seguenti:

### *“Rifugiati e migranti*

Fermare i respingimenti illegali di migranti e rifugiati attraverso il confine con la Turchia e condurre indagini rapide, efficaci, indipendenti e imparziali su tutte le accuse di tali respingimenti al fine di eliminare tali pratiche;

Garantire il rilascio delle persone che presentano una domanda di protezione internazionale, comprese quelle detenute per ingresso irregolare o mancata presentazione di documenti di identità in conformità con la legge bulgara;”

## **X. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE IN TURCHIA DURANTE IL PERIODO SUCCESSIVO AL TENTATIVO DI COLPO DI STATO DEL MESE DI LUGLIO 2016**

### **A. Le dichiarazioni del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione e della Rappresentante OSCE per la libertà dei media**

78. Il 28 luglio 2016, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione e la Rappresentante dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sulla libertà dei media mettevano in guardia l'opinione pubblica sulle misure adottate dalle autorità turche dopo il tentato golpe. Entrambi riferivano che il Governo turco aveva ordinato la chiusura di tre nuove agenzie di stampa, 16 canali televisivi, 23 canali radio, 45 giornali e 15 riviste. Dopo il tentativo di colpo di stato, le autorità avevano emesso mandati di arresto per 89 giornalisti ed erano riusciti ad arrestarne molti nel giro di 24 ore. Avevano bloccato l'accesso a più di 20 siti web di media, revocato le licenze di 29 case editrici e cancellato un gran numero di accreditamenti di stampa.

79. I due esperti ritenevano che fosse chiaro che questa ondata di restrizioni sui gruppi di media non fosse conforme agli standard internazionali di base applicabili alle misure restrittive, anche durante uno stato di emergenza. Secondo loro, il tentativo di colpo di stato non poteva giustificare un attacco così massiccio per mettere a tacere tutte le voci, non solo critiche, ma anche analitiche e giornalistiche. Consideravano la portata e la repentinità di queste misure, che mancavano anche delle più elementari garanzie di una procedura regolare, come scioccanti e senza precedenti nella

storia recente della Turchia. Secondo i rappresentanti, l'epurazione da parte del Governo turco di professionisti e istituzioni che percepiva come voci dissenzianti o critiche, basata solo su accuse di appartenenza al movimento Gülen, violava gli standard della legge internazionale sui diritti umani.

## **B. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa**

80. Nei suoi rapporti e dichiarazioni sulla Turchia, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (di seguito “il Commissario”) evidenziava le misure eccessive adottate nel contesto dello stato di emergenza in Turchia.

81. Nella sua dichiarazione del 20 luglio 2016 a seguito del tentato colpo di Stato, il commissario osservava che i giornalisti erano stati oggetto di violenza, sia da parte dei complottisti che dei cittadini contrari al colpo di Stato, e che l'accesso a svariati giornali elettronici era stato nuovamente bloccato.

82. Più tardi, il 26 luglio 2016, il Commissario rilasciava una dichiarazione sulle misure adottate sotto lo stato di emergenza in Turchia. Esprimeva preoccupazione per le informazioni su, tra l'altro, le detenzioni senza accesso a un giudice per periodi fino a trenta giorni e la mancanza di accesso a un avvocato.

83. Il 7 ottobre 2016, il Commissario pubblicava un memorandum sulle implicazioni per i diritti umani delle misure adottate dalle autorità turche sotto lo stato di emergenza. Il memorandum esaminava gli aspetti di diritto penale delle misure di emergenza; le misure amministrative che colpivano i funzionari pubblici, la società civile e il settore privato, così come i familiari degli indagati; la questione dei rimedi giudiziari contro queste misure e diverse altre questioni. Pur riconoscendo la necessità di un'azione rapida e decisiva per affrontare la minaccia creata dai golpisti, il Commissario concludeva sottolineando l'urgente necessità di tornare alle procedure e alle garanzie ordinarie, ponendo fine allo stato di emergenza il più presto possibile.

84. Il 15 febbraio 2017, il Commissario pubblicava anche un memorandum sulla libertà di espressione e la libertà dei media in Turchia, basato sui risultati di due visite nel paese, ad aprile e settembre 2016. In questo memorandum, il Commissario lamentava che i progressi tangibili nella libertà dei media e nella libertà di espressione raggiunti dalla Turchia in cooperazione con il Consiglio d'Europa, dopo lunghi sforzi, fossero stati interrotti e messi in discussione negli anni precedenti, portando a una situazione che era già allarmante al momento della visita del Commissario nell'aprile 2016. Il Commissario lamentava anche che applicando i concetti di “propaganda terroristica” e “sostegno a un'organizzazione terroristica” in modo troppo ampio, anche a dichiarazioni e persone che chiaramente non

incitavano alla violenza, e abusando delle disposizioni che punivano la diffamazione, la Turchia aveva intrapreso un percorso molto pericoloso. Secondo lui, il dissenso legittimo e la critica alla politica del Governo erano stati vilipesi e soppressi, il che aveva ridotto lo spazio per il dibattito pubblico e democratico e polarizzato la società. Egli riteneva che la situazione fosse notevolmente peggiorata dall'introduzione dello stato di emergenza, che aveva dato poteri discrezionali praticamente illimitati all'esecutivo turco e gli aveva permesso di applicare misure drastiche, anche contro i media e le ONG, senza dover produrre prove o aspettare una decisione giudiziaria, solo sulla base di accuse di legami con un'organizzazione terroristica.

Il Commissario aggiungeva che il pluralismo e l'indipendenza dei media erano tra le vittime di questo fenomeno, caratterizzato, tra l'altro, dall'uso di fondi pubblici per favorire i media filogovernativi, dalla censura pervasiva su Internet, dall'esclusione arbitraria dei media e dei giornalisti, dall'acquisizione o dalla chiusura dei media critici nei confronti delle autorità, dalla violenza e dalle rappresaglie contro i professionisti dei media e dalla detenzione di oltre 150 giornalisti.

Il Commissario sottolineava anche che questo deterioramento era stato accompagnato da un'erosione dell'indipendenza e dell'imparzialità del sistema giudiziario turco. Secondo il Commissario, mentre questo problema riguardava l'intero sistema giudiziario, era il ruolo dei giudici di pace in materia penale a destare le maggiori preoccupazioni, poiché queste formazioni perpetravano molestie giudiziarie per mettere a tacere l'opposizione e le critiche legittime ed erano responsabili di alcune delle più flagranti violazioni del diritto alla libertà di espressione.

### **C. Le organizzazioni internazionali non governative**

85. Nel periodo tra luglio e ottobre 2016, le organizzazioni non governative internazionali, tra cui Reporter Senza Frontiere, *Amnesty International* e *Human Rights Watch*, pubblicavano numerosi articoli e comunicati stampa che denunciano le misure adottate sotto lo stato di emergenza e affermavano che, in seguito al tentato golpe, più di 150 giornalisti erano stati tenuti in custodia con vaghe accuse senza prove sufficienti. Alcune di queste pubblicazioni sono citate di seguito, a titolo di esempio.

1. *Reporters sans frontières (RSF)*

**“Turchia: dopo il tentativo di colpo di Stato, l'epurazione dei media si intensifica”, comunicato stampa pubblicato sul sito di RSF il 23 luglio 2016, aggiornato il 25 luglio 2016**

“Una settimana dopo il tentato colpo di stato del 15 luglio 2016, Reporter senza frontiere (RSF) denuncia l'intensificarsi delle molestie nei confronti dei media critici in Turchia.

Arresti di giornalisti, sequestro di intere tirature, adozione dello stato di emergenza...  
(...)

*‘Nessuno contesta la legittimità delle autorità turche nel preservare l'ordine costituzionale dopo questo tentativo di colpo di Stato, dice [il] responsabile dell'ufficio Europa orientale e Asia centrale di RSF. Ma [la] natura imponente e arbitraria degli attacchi ai media turchi nell'ultima settimana è più indicativa di un desiderio di vendetta e di controllo. È ora che le autorità mettano fine a tutto questo.’*

(...)

***Uno stato di emergenza pieno di minacce***

In accordo con la proposta del Consiglio di Sicurezza Nazionale, il Governo (...) ha dichiarato lo stato di emergenza (OHAL) per tre mesi il 20 luglio. Questo stato di emergenza si basa sulla legge 2935 del 1983, il cui articolo 11 (e) prevede che "la stampa e la distribuzione di alcuni giornali, riviste, opuscoli, libri e simili può essere vietata". La loro introduzione nella regione soggetta allo stato di emergenza può essere proibita e se vengono dall'estero, la loro importazione può essere soggetta all'autorizzazione delle autorità. In caso di divieto, queste pubblicazioni possono essere sequestrate.

La possibilità per un individuo di appellarsi alla Corte costituzionale in caso di violazione dei suoi diritti è sospesa, così come la possibilità di impugnare una misura amministrativa. (...)

**RSF denuncia i rastrellamenti contro i giornalisti in Turchia, comunicato pubblicato sul sito di RSF il 27 luglio 2016**

“Dieci giorni dopo il colpo di Stato sventato, l'epurazione contro i media turchi sta assumendo proporzioni sempre più allarmanti. Dal 25 luglio 2016, 89 giornalisti sono stati destinatari di mandati di arresto, di cui una ventina sono già in custodia della polizia. RSF condanna una ‘caccia alle streghe’.

All'alba del 27 luglio, la polizia antiterrorismo ha lanciato una ricerca di 47 ex collaboratori del quotidiano *Zaman* (...), sulla base di mandati di arresto emessi da un procuratore di Istanbul. Questi nomi si aggiungono a quelli di 42 giornalisti già ricercati nell'ambito dell'inchiesta sulla confraternita Gülen, che le autorità sostengono essere responsabile del tentativo di colpo di Stato del 15 luglio.

*‘È difficile credere che queste incursioni sempre più estese servano solo allo scopo legittimo di smascherare i golpisti e i loro complici’, ha detto [il] capo del desk Europa orientale e Asia centrale. ‘È triste doverlo ripetere: criticare il Governo o lavorare per media simpatizzanti della confraternita Gülen non sono in alcun modo una prova del coinvolgimento nel fallito golpe. Se le autorità non riescono a trovare prove più credibili, stanno solo perseguendo crimini d'opinione, il che è intollerabile.’*

## SENTENZA D c. BULGARIA

Sostenitore della confraternita Gülen e fortemente critico nei confronti delle autorità da diversi anni, il quotidiano *Zaman* è stato posto sotto sorveglianza giudiziaria nel marzo 2016. La polizia ha preso d'assalto gli uffici del giornale, la cui redazione è stata immediatamente smantellata. La linea editoriale del giornale subì dunque un cambiamento di 180 gradi, tale da perdere la maggior parte dei suoi lettori e alla fine fu messo in liquidazione.

Ci sono molti precedenti di come la magistratura turca proceda spesso per associazione, accusando i giornalisti di appartenere a organizzazioni armate a causa di presunte affiliazioni ideologiche. Nel dicembre 2011, 36 professionisti dei media sono stati arrestati in relazione all'indagine sull'Unione delle comunità del Kurdistan (KCK, vietata). Tra il 2008 e il 2013, molti altri giornalisti sono stati arrestati perché sospettati di appartenere alla presunta rete ultranazionalista 'Ergenekon'. In entrambi i casi, le indagini sono state inconcludenti e i giornalisti sono stati infine rilasciati dopo lunghi periodi di detenzione preventiva, fino a oltre quattro anni".

### **102 media messi in liquidazione per decreto: la repressione raggiunge un nuovo livello in Turchia, comunicato pubblicato sul sito di RSF il 28 luglio 2016**

“[RSF] è inorridita dalla messa in liquidazione di 102 media il 27 luglio 2016 da parte delle autorità turche. Quasi due settimane dopo il tentativo di colpo di Stato, l'epurazione dei media critici sta prendendo una piega sempre più drammatica.

Il secondo decreto-legge adottato sotto lo stato di emergenza, la sera del 27 luglio, ordina la chiusura e l'espropriazione di 45 giornali, 16 canali televisivi, 23 stazioni radio, tre agenzie di stampa e 15 riviste, più 29 case editrici. (...) Tutti sono sospettati di 'collaborazione' con la confraternita di Fethullah Gülen, che le autorità hanno indicato come responsabile del fallito colpo di stato del 15 luglio.

*'Le autorità hanno appena sradicato un'intera sezione del paesaggio mediatico con un tratto di penna', deplora il capo dell'ufficio di RSF per l'Europa orientale e l'Asia centrale. 'Il danno irreparabile che stanno infliggendo al pluralismo e allo stato di diritto va ben oltre lo stato di emergenza. La repressione del golpe fallito non giustifica in alcun modo una tale estremizzazione'.*

I media interessati comprendono grandi testate nazionali come il quotidiano *Taraf* e la rivista *Nokta*, ma anche molte testate locali. (...) Alcune delle testate messe in liquidazione dal decreto-legge erano già in possesso delle autorità, come il quotidiano *Zaman*, posto sotto sorveglianza giudiziaria nel marzo 2016.

Dal 25 luglio, sono stati emessi mandati di arresto per 89 giornalisti sospettati di legami con la confraternita Gülen. Diverse decine di loro sono già in custodia della polizia. Alcuni avvocati, temendo rappresaglie, si rifiutano ora di difenderli. Altri preferiscono non contestare il procedimento contro i loro clienti per paura di vedere applicate le misure permesse dallo stato di emergenza, come l'estensione della custodia a 30 giorni".

86. Il 19 settembre 2016, RSF ha pubblicato un rapporto dal titolo “*État d'urgence, État d'arbitraire*” di cui i passaggi rilevanti riportano quanto segue:

#### **“Detenzione illegale di giornalisti**

Nei due mesi dello stato di emergenza, decine di giornalisti noti, grandi reporters e redattori di giornali e riviste vicini al movimento Gülen sono stati messi in detenzione

preventiva. Secondo i tre principali sindacati dei giornalisti, un totale di 200 giornalisti arrestati dal tentato colpo di Stato del 15 luglio, 101 dei quali erano ancora detenuti al 14 settembre (...). La Turchia riconquista così il titolo di 'più grande prigione del mondo' per i professionisti dei media, un primato che deteneva già nel 2012-2013 (...)

### **Un puro crimine d'opinione**

(...) Le retate di giornalisti colpiscono per la loro natura massiccia: 42 mandati di arresto emessi il 25 luglio, altri 47 due giorni dopo... I verbali degli interrogatori (che RSF ha potuto consultare) confermano che molti giornalisti sono presi di mira soprattutto perché lavorano per media ritenuti vicini al movimento Gülen. Per la magistratura, questa attività professionale equivale all'appartenenza alla confraternita, che a sua volta è automaticamente equiparata alla complicità con i putschisti del 15 luglio. Anche se le autorità, per voce del capo della diplomazia turca, Mevlüt Çavuşoğlu, avevano assicurato che avevano distinto i putschisti da coloro '*che fanno vero giornalismo*', sembra che abbiano creato un crimine di opinione totalmente incompatibile con la libertà di espressione. (...) Così, gli ex collaboratori del quotidiano *Zaman* ('Le Temps') sono stati arrestati il 27 luglio 2016, accusati di aver '*lodato un'organizzazione terroristica*' e '*legittimato il tentativo di colpo di stato*'. (...) Di cosa sono accusati? In sostanza, sono accusati di aver continuato a collaborare con *Zaman* nonostante l'indagine aperta contro il direttore, Ekrem Dumanlı, che è accusato di appartenere al movimento Gülen da quando il suo giornale ha denunciato la corruzione che ha coinvolto diversi membri del Governo. Nelle loro dichiarazioni, gli imputati si riducono essenzialmente a raccontare la loro carriera professionale e politica, sottolineando la loro incompatibilità con qualsiasi sostegno al golpe fallito. (...)

### **Il diritto alla difesa calpestato**

In conformità con le disposizioni del primo decreto-legge, molti giornalisti sono privati di un avvocato durante i primi giorni di detenzione. (...) La repressione seguita al tentato colpo di Stato ha colpito molti giudici e procuratori e non ha risparmiato gli avvocati, molti dei quali sono stati arrestati, incriminati o perquisiti. Questo clima di intimidazione scoraggia non solo gli avvocati vicini al movimento Gülen, ma anche gli attivisti dei diritti umani, dal difendere i giornalisti in custodia della polizia. (...)

### **Chiusura improvvisa di 102 media**

Il secondo decreto-legge adottato sotto lo stato di emergenza, la sera del 27 luglio, ha ordinato la chiusura e l'espropriazione di 45 giornali, 16 canali televisivi, 23 stazioni radio, 3 agenzie di stampa e 15 riviste, così come 29 case editrici. Tutti sono sospettati di 'collaborazione' con la confraternita di Fethullah Gülen. Tra i media interessati ci sono grandi testate nazionali come il quotidiano *Tarafa* la rivista *Nokta*, ma anche molte testate locali. Questa messa in liquidazione è solo l'ultimo chiodo nella bara dei quotidiani *Zaman* e *Bugün* o dei canali Samanyolu TV, Kanaltürk TV e Bugün TV: tutti erano già stati messi sotto sorveglianza giudiziaria e poi chiusi dopo due operazioni di polizia, nell'ottobre 2015 e nel marzo 2016, per '*complicità con l'organizzazione FETÖ*'. Tuttavia, con la loro messa in liquidazione, le autorità hanno sradicato un'intera sezione del paesaggio mediatico con un tratto di penna e hanno inflitto un danno al pluralismo che continuerà a farsi sentire molto tempo dopo la fine dello stato di emergenza. Prima della sua chiusura nel marzo 2016, *Zaman* aveva una delle più alto numero di tirature del paese con 900.000 copie. Tuttavia, i funzionari dei media locali hanno criticato le autorità per aver preso di mira i media che non hanno nulla a che fare con il movimento Gülen. (...)"



## 2. *Amnesty International (AI)*

### **“I diritti umani minacciati dalla repressione del Governo”, comunicato pubblicato sul sito internet di AI il 18 luglio 2016**

“Nei giorni successivi al tentativo di colpo di Stato, il Governo turco ha effettuato rastrellamenti su larga scala nell'esercito, nella magistratura e nei dipartimenti civili del ministero dell'Interno (...) L'ondata di arresti e sospensioni è molto preoccupante: poiché il Governo turco mostra una crescente intolleranza verso il dissenso pacifico, questa repressione rischia di estendersi a giornalisti e attivisti della società civile. ‘Negli ultimi mesi, attivisti politici, giornalisti e critici dei funzionari o delle politiche del Governo sono stati spesso presi di mira e i media sono stati sequestrati’, ha dichiarato il direttore di Amnesty International per l'Europa e l'Asia centrale”.

### **“I mandati di arresto contro 42 giornalisti violano la libertà di espressione”, comunicato pubblicato sul sito di AI il 25 luglio 2016**

“In risposta all'annuncio secondo cui le autorità turche hanno emesso mandati di arresto per 42 giornalisti, il vicedirettore per l'Europa di Amnesty International (...), ha dichiarato:

‘Questo è l'ultimo preoccupante sviluppo in quello che sembra sempre più un'epurazione basata sull'affiliazione politica’.

‘Prendendo di mira i giornalisti, il Governo non distingue più tra reati e critiche legittime. Invece di intimidire i giornalisti fino al silenzio, le autorità turche dovrebbero permettere alla stampa di fare il suo lavoro e porre immediatamente fine a questo giro di vite sulla libertà di espressione’.

Amnesty International ha anche appreso che dopo il colpo di stato, le autorità turche hanno bloccato l'accesso ai siti web di notizie online e revocato le licenze dei media. Decine di giornalisti sono stati anche privati delle loro tessere stampa”.

### **“L'aumento della repressione dei media alimenta il clima di paura”, comunicato pubblicata sul sito di AI il 28 luglio 2016**

“Mentre la Turchia entra nella seconda settimana di uno stato di emergenza di tre mesi, il giro di vite sulla società civile e gli attacchi alla libertà dei media hanno raggiunto un livello preoccupante e senza precedenti, ha detto Amnesty International.

Ottantanove giornalisti hanno ricevuto un mandato d'arresto; più di 40 sono già stati arrestati e altri si sono nascosti. Il secondo decreto sullo stato di emergenza, emesso il 27 luglio, ha portato alla chiusura di 131 media e case editrici.

‘L'arresto di un gran numero di giornalisti e la chiusura di diversi media è un attacco a un settore già indebolito da anni di repressione. Questo secondo decreto lascia pochi dubbi sul fatto che le autorità intendano mettere a tacere le voci dissenzianti ignorando il diritto internazionale’, ha dichiarato il vicedirettore per l'Europa di [Amnesty International].

‘Anche in uno stato di emergenza, le restrizioni devono essere necessarie e proporzionate e servire uno scopo legittimo. Tuttavia, le disposizioni dei due decreti emessi nella settimana del 25 luglio sono contrarie a questi tre principi e contraddicono completamente le pretese delle autorità di rispettare i diritti e lo stato di diritto’.

Il primo decreto, emesso il 23 luglio, ha esteso il periodo massimo di detenzione preventiva a 30 giorni. Amnesty International ha scoperto informazioni credibili

secondo cui molti detenuti sono stati sottoposti a torture e altri maltrattamenti. Agli avvocati è stato anche negato il contatto con i loro clienti detenuti, in violazione della legge.

Ribadiamo la nostra richiesta alle autorità turche di porre fine alla tortura e ad altri maltrattamenti dei detenuti e di permettere agli osservatori internazionali di visitare i detenuti in carcere.

‘Le autorità devono consegnare alla giustizia i responsabili delle uccisioni illegali e di altre violazioni dei diritti umani commesse durante il tentato colpo di Stato. Nel fare ciò, devono rispettare il diritto a un processo equo, la proibizione della tortura e altri diritti umani. L'aumento della repressione della libertà di stampa non è coerente con questo obiettivo ed è illegale’, ha detto [il vicedirettore per l'Europa di Amnesty International]. (...)

I diritti umani sono a rischio in Turchia a seguito del sanguinoso tentativo di colpo di Stato del 15 luglio. Le autorità hanno reagito immediatamente con una repressione su larga scala, che si protrae a partire dall'imposizione dello stato di emergenza, cinque giorni dopo. (...)”

### 3. *Human Rights Watch (HRW)*

#### **“Turchia: Media chiusi, giornalisti arrestati Accelera la repressione dello stato di emergenza”, comunicato pubblicato sul sito internet di HRW il 28 luglio 2016 (originale in inglese)**

“(...) La chiusura dei media da parte del Governo turco mostra come la legge sullo stato di emergenza sia usata per negare il diritto alla libertà di parola al di là di qualsiasi scopo legittimo di sostenere l'ordine pubblico oggi. Il Governo ha ordinato a 131 giornali, agenzie di stampa, editori, stazioni televisive e radio di chiudere. (...)”

‘La repressione del Governo riguarda i media e i giornalisti che accusa di essere legati al movimento di Fethullah Gülen, che incolpa del fallito colpo di stato militare’, ha detto il direttore di Human Rights Watch per la Turchia. ‘In assenza di qualsiasi prova del loro ruolo o della loro partecipazione al tentativo violento di rovesciare il Governo, condanniamo fermamente questo assalto accelerato ai media, che mina ulteriormente le basi democratiche della Turchia’.

Il decreto ordina la chiusura di 45 giornali, 15 riviste, 16 canali televisivi, 23 stazioni radio, 3 agenzie di stampa e 29 editori e distributori. Tra questi ci sono i quotidiani *Taraf* e *Özgür Düşünce*, l'agenzia di stampa Cihan News e Can Erzincan TV.

In precedenza, il 27 luglio, i media hanno riferito che un procuratore di Istanbul aveva emesso un mandato di arresto per 47 giornalisti, dipendenti dei media e dirigenti che lavoravano per il quotidiano *Zaman* prima che fosse rilevato da fiduciari nominati dal Governo nel marzo 2016. (...)”

Il 25 luglio, il quotidiano *Sabah* ha riferito che un altro procuratore di Istanbul aveva emesso mandati di arresto per 42 giornalisti che lavoravano per vari altri media. (...)”

**D. Country Reports on Human Rights Practices for 2019 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, pubblicato il 11 marzo 2020 (originale in inglese)**

**“Sezione 2. Rispetto delle libertà civili, tra le quali:**

**a. Libertà di espressione, incluso per la stampa**

La Costituzione e la legge prevedono la libertà di espressione entro certi limiti, e il Governo ha limitato la libertà di espressione, anche per la stampa, durante tutto l'anno. (...)

Molte persone coinvolte nel settore dell'informazione hanno riferito che i procedimenti giudiziari del Governo contro i giornalisti che rappresentavano le principali testate dell'opposizione e testate indipendenti e l'incarcerazione di giornalisti durante i tre anni precedenti hanno ostacolato la libertà di parola e che l'autocensura era diffusa per paura che criticare il Governo potesse provocare rappresaglie. (...)

Il Governo ha condannato centinaia di persone per aver esercitato la loro libertà di espressione. Secondo un sondaggio di Reuters condotto nel 2018 come parte del suo *Digital News Report: Turkey Supplementary Report*, il 65% degli intervistati in Turchia ha espresso: "...preoccupazione che esprimere apertamente le proprie opinioni online possa metterli nei guai con le autorità."

L'espressione critica nei confronti del Governo è stata spesso accolta con accuse penali di affiliazione a gruppi terroristici o di terrorismo. (...)

Il Governo ha spesso classificato come "terroristi" i giornalisti imprigionati di testate pubblicate in lingua curda o presunte pubblicazioni pro-Gulen, accusandoli di legami con il PKK e il movimento Gulen. (...)

Un numero imprecisato di giornalisti era fuori dal paese e non è tornato per paura di essere arrestato, secondo l'Associazione dei giornalisti. Altre centinaia sono rimaste senza lavoro dopo che il Governo ha chiuso più di 200 aziende mediatiche presumibilmente affiliate al PKK o al movimento Gulen, soprattutto nel 2016-17, come parte della sua risposta al tentativo di colpo di Stato del 2016.

Libertà di espressione: In molti casi, gli individui non potevano criticare pubblicamente lo Stato o il Governo senza rischiare cause civili o penali o indagini, e il Governo ha limitato l'espressione di individui simpatizzanti con certi punti di vista religiosi, politici o culturali. A volte coloro che scrivevano o parlavano di argomenti delicati o in modo critico nei confronti del Governo rischiavano indagini, multe, accuse penali, perdita del lavoro e reclusione (...)

Stampa e media, compresi i media online: La stampa tradizionale e le stazioni televisive erano in gran parte controllate da società di holding governative pesantemente influenzate dal partito al potere. Reporter senza frontiere ha stimato che il Governo era in grado di esercitare il potere nell'amministrazione del 90% delle stazioni televisive più seguite e dei quotidiani nazionali più letti. Solo una piccola parte dei profitti delle holding proveniva dalle entrate dei media, e i loro altri interessi commerciali impedivano l'indipendenza dei media, incoraggiavano un clima di autocensura e limitavano la portata del dibattito pubblico. (...)

La persecuzione governativa dei giornalisti indipendenti ha limitato la libertà dei media per tutto l'anno. Ad aprile 2018, 14 persone affiliate al principale giornale indipendente, *Cumhuriyet*, sono state condannate per aver aiutato organizzazioni terroristiche, citando i loro resoconti come parte delle prove contro gli imputati, e

condannate a pene detentive da tre a sette anni. Il tribunale ha messo i giornalisti in libertà vigilata e ha vietato loro di viaggiare all'estero fino alla conclusione del processo di appello. Ad aprile, sei imputati sono tornati in prigione dopo che una corte d'appello ha confermato le loro condanne. A seguito di una sentenza della Corte Suprema d'Appello di settembre che ha respinto la maggior parte dei casi, solo un ex membro dello staff è rimasto in carcere, ma il divieto di viaggio per gli altri è rimasto in vigore. Il tribunale di primo grado ha annullato la sentenza della Corte Suprema d'Appello e ha tenuto un nuovo processo per 13 degli imputati iniziali a novembre, assolvendone uno e discostandosi dalla decisione della Corte Suprema d'Appello per gli altri 12. Il caso è continuato alla fine dell'anno, mentre gli imputati hanno fatto appello alla decisione.

Tra gli altri giornalisti le cui detenzioni sono state considerate politicamente motivate, ci sono quattro giornalisti e redattori che hanno lavorato per il giornale *Zaman*, legato a Gulen, ora chiuso. Le autorità hanno arrestato i quattro nel 2016, rimasti in detenzione con accuse di terrorismo e di colpo di Stato. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno criticato le sentenze di altri sei giornalisti condannati all'ergastolo aggravato il 16 febbraio per presunti legami con il tentativo di colpo di Stato del 2016. Il 6 luglio, i tribunali hanno condannato altri sei giornalisti associati al giornale chiuso *Zaman* per accuse legate al terrorismo e li hanno condannati a pene comprese tra otto e più di 10 anni di carcere.

In diversi casi, il Governo ha vietato ai giornalisti di viaggiare fuori dal paese.

## IN DIRITTO

### I. SULLE PRESUNTE VIOLAZIONI DEGLI ARTICOLI 3 E 13 DELLA CONVENZIONE

87. Il ricorrente accusa le autorità bulgare di essersi rifiutate di aprire una procedura di asilo a suo carico, di averlo rimandato in Turchia e di averlo così esposto a un rischio reale di maltrattamenti. Il ricorrente invoca gli articoli 3 e 13 della Convenzione, che recitano:

#### **Articolo 3**

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

#### **Articolo 13**

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

88. Tenuto conto della natura e della portata delle asserzioni assunte dal ricorrente nel presente caso, la Corte ritiene opportuno analizzare unitamente le doglianze ai sensi degli articoli 3 e 13.

## A. Sulla ricevibilità

### *1. Argomenti delle parti*

89. Il Governo ha sollevato un'eccezione di non esaurimento dei rimedi interni, sostenendo che il ricorrente non ha presentato una richiesta di protezione ai sensi dell'articolo 4 della legge sui rifugiati (si veda il paragrafo 57). Il Governo sostiene che, secondo tale disposizione, il ricorrente aveva l'obbligo di presentarsi immediatamente alle autorità bulgare competenti e di indicare i motivi del suo attraversamento illegale della frontiera. Secondo il Governo, il ricorrente avrebbe dovuto sostenere che la sua vita e la sua libertà erano minacciate nel paese da cui arrivava, e questi motivi avrebbero costituito la base per una domanda di protezione in Bulgaria. Il Governo dichiara che, invece, il ricorrente aveva tentato di transitare attraverso la Bulgaria con l'obiettivo di raggiungere un altro paese dell'Unione Europea, senza presentare una domanda di protezione in Bulgaria.

90. Il Governo aggiunge che, per quanto riguarda gli eventi successivi all'arresto del ricorrente da parte delle autorità rumene e poi da parte delle autorità bulgare, il fascicolo non conteneva alcuna prova che lui, o uno dei suoi compagni di nazionalità turca, avessero presentato domanda di asilo o di qualsiasi altra misura di protezione ad una delle due autorità. Precisa che, per tutta la durata della detenzione del ricorrente e dei suoi compagni di viaggio, le autorità bulgare hanno utilizzato servizi di traduzione in lingue che le persone interessate comprendevano. Dà per assunto che il ricorrente avesse ricevuto, oralmente e per iscritto, le informazioni necessarie circa la sua situazione e le possibilità a sua disposizione. Il Governo conclude che nessuna ragione specifica permette di ritenere che il ricorrente fosse stato esentato dall'obbligo di esaurire i rimedi giuridici disponibili in Bulgaria in conformità con le pertinenti norme internazionali di protezione.

91. Il ricorrente risponde che non ha avuto un accesso effettivo alla procedura nazionale di asilo. In primo luogo, egli afferma che in nessun momento della sua detenzione le autorità bulgare gli hanno fornito informazioni su detta procedura. Egli sostiene poi di aver presentato la sua domanda di asilo, oralmente e per iscritto, sin dal suo primo contatto con le autorità bulgare, nonché in diverse occasioni successive (si veda paragrafi 20-22). Afferma di non aver potuto far registrare la sua domanda a causa della sua detenzione in territorio bulgaro e dato il mancato inoltro della stessa all'Agenzia nazionale per i rifugiati da parte delle autorità di detenzione, nonostante fossero obbligate in tal senso. Inoltre, sostiene che le autorità gli abbiano negato in detta procedura il diritto all'assistenza legale e all'interpretariato e lo abbiano riportato precipitosamente in Turchia. Le autorità bulgare non gli avrebbero neanche dato la possibilità di parlare con un avvocato di sua scelta o con un'organizzazione non governativa che avrebbe potuto prendere in carico la sua protezione giuridica.

92. Il ricorrente riferisce che in diverse occasioni durante le 24 ore in cui è stato detenuto in territorio bulgaro è stato costretto a firmare documenti in bulgaro che non erano stati per lui debitamente tradotti. Egli ritiene che si trattasse di documenti ufficiali compilati in tutta fretta, come dimostrano alcuni errori e omissioni, quali l'incongruenza delle due versioni del documento che doveva informarlo dei suoi diritti o la mancata redazione degli ordini di detenzione al centro di Lyubimets (si veda paragrafo 29). Egli ritiene quindi che da questi documenti non si possa validamente concludere la sua rinuncia al diritto di chiedere protezione internazionale in Bulgaria.

## *2. Valutazione della Corte*

93. La Corte osserva che il fulcro dell'eccezione sollevata dal Governo riguarda l'accertamento della presunta presentazione della domanda di protezione internazionale da parte del ricorrente, che era suscettibile di essere esaminata nel procedimento interno. Secondo la Corte, detta questione è strettamente legata alle asserzioni del ricorrente in accordo alle quali il suo trasferimento in Turchia e l'assenza di qualsiasi valutazione individuale del caso da parte delle autorità bulgare lo abbiano esposto al rischio di detenzione, maltrattamenti e procedimenti penali, per il solo fatto di aver svolto un'attività professionale come giornalista per una testata giornalistica percepita come critica nei confronti delle autorità politiche al potere. La Corte osserva inoltre che le versioni dei fatti, fornite dalle parti, sulla questione attinente all'esame di questi punti da parte delle autorità bulgare presentano delle divergenze significative. Ritiene che l'analisi dell'eccezione a questo proposito sollevata debba quindi essere combinata con l'esame del merito delle doglianze ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione.

94. Ritenendo che le doglianze del presente caso non siano manifestamente infondate o irricevibili alla luce di altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte le dichiara ammissibili.

## **B. Sul merito**

### *1. Il ricorrente*

95. Il ricorrente sostiene innanzitutto di aver espresso il suo desiderio di richiedere la protezione internazionale in Bulgaria, inizialmente al momento del suo arresto alla frontiera bulgaro-rumena e successivamente durante la sua detenzione il 14 e 15 ottobre 2016. Afferma che, oltre alle sue dichiarazioni orali, ha presentato una domanda di asilo scritta, senza data, di cui non ha ricevuto una copia. Il ricorrente aggiunge che il documento sottoposto dal Governo nel presente caso dimostra che egli aveva comunicato le ragioni della sua domanda di asilo, che a suo dire erano state annotate dalle autorità bulgare, vale a dire i suoi timori relativi al fatto che era stato ricercato dalla polizia a seguito del suo licenziamento dal suo posto di giornalista di

una testata percepita come critica del regime al potere (si veda il paragrafo 35). Per quanto riguarda gli altri documenti allegati dal Governo, il ricorrente sostiene di non essere stato in grado di decifrarne il contenuto, di non aver avuto l'ausilio di un interprete al momento della firma e che gli stessi non contenevano informazioni dalle quali si potesse concludere che l'interessato non avesse voluto richiedere una protezione o che l'avesse rifiutata (si vedano anche i paragrafi 91 e 92).

96. Il ricorrente afferma inoltre che le autorità bulgare avevano dati sufficienti per corroborare e spiegare i suoi timori. In particolare, aggiunge che tutti i suoi compagni di viaggio hanno fatto riferimento a ragioni simili per giustificare la loro fuga dal paese d'origine (si vedano i paragrafi 36-37). Inoltre, secondo il ricorrente, le autorità bulgare erano state informate tramite il Consolato turco a Bourgas che le autorità turche sospettavano che il ricorrente e i suoi compagni fossero coinvolti nel tentativo di colpo di Stato e nonché simpatizzanti di Fetullah Gülen (si veda il paragrafo 39).

97. Ciò premesso, il ricorrente sostiene che, al momento del suo allontanamento, era ben noto che la situazione generale in Turchia dopo il tentato colpo di Stato e l'introduzione dello stato di emergenza fosse così problematica che vi era il rischio che le persone identificate come oppositori dell'attuale regime politico e sospettate di sostenere Fetullah Gülen, compresi i giornalisti, sarebbero stati sottoposti a violazioni ingiustificate dei loro diritti ai sensi della Convenzione. Aggiunge che numerosi rapporti internazionali danno attestazione di ciò (si vedano i paragrafi 78 e seguenti). A suo parere, le autorità nazionali non potevano sostenere di non avere informazioni sufficienti a questo proposito, data l'ampia diffusione delle stesse su scala internazionale.

98. A questo proposito, il ricorrente adduce anche la circostanza che circa due mesi prima dei fatti in questione, i media bulgari e l'Ombudsman della Repubblica avevano ampiamente criticato l'allontanamento di un cittadino turco accusato di appartenere al FETÖ/PDY, in particolare nel contesto di uno stato di emergenza che sollevava dubbi sul rispetto dei diritti previsti dalla Convenzione (si veda il paragrafo 65). Il ricorrente riteneva inoltre che lo Stato bulgaro non potesse semplicemente fare affidamento sull'obbligo della Turchia di rispettare gli impegni della Convenzione, anche in uno stato di emergenza, ma che avesse dovuto assumere esso stesso i propri obblighi come Stato contraente. Ritiene quindi plausibile da parte delle autorità bulgare la valutazione, alla luce delle informazioni disponibili, dello stato di emergenza in Turchia e delle misure relative, al fine di stabilire se vi fosse il rischio che i diritti del ricorrente, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione fossero stati irragionevolmente limitati. Precisa che nessun funzionario dello Stato bulgaro che era stato in contatto con lui e i suoi compagni aveva proceduto ad una tale valutazione. Il ricorrente qualifica come intenzionale questa presunta omissione dell'esame, in particolare alla luce della

conoscenza delle autorità bulgare della situazione politica in Turchia, di cui sopra.

99. Infine, il ricorrente indica che i rapporti internazionali redatti dopo il suo ritorno in Turchia hanno confermato l'esistenza di persecuzioni e detenzioni arbitrarie di giornalisti, che sarebbero state perpetrate sotto la copertura di uno stato di emergenza temporaneo, situazione in cui il suo caso rientrerebbe.

100. Così, alla luce delle circostanze di fatto che ha descritto (si vedano i paragrafi 19-28) e delle sue osservazioni (si vedano i paragrafi 95-99), il ricorrente lamenta, in virtù dell'articolo 13, che le autorità bulgare abbiano allo stesso impedito di accedere alle procedure interne attraverso le quali avrebbe potuto presentare la sua doglianza ai sensi dell'articolo 3. Afferma che allo stesso è stato negato l'accesso a queste procedure, soprattutto in considerazione dell'atteggiamento delle autorità che lo hanno detenuto e che hanno effettuato il suo allontanamento precipitoso in Turchia. Sottolinea che, per l'intera durata degli eventi in questione, era nelle mani delle autorità bulgare, alle quali aveva presentato diverse richieste di asilo orali e una scritta. Aggiunge che il breve periodo di tempo trascorso tra il suo tentativo di far valere i suoi diritti attraverso la procedura per i richiedenti asilo e il suo allontanamento in Turchia ha escluso qualsiasi possibilità che la sua domanda d'asilo fosse esaminata dalle autorità competenti.

## *2. Il Governo*

101. Il Governo spiega che vi erano prove sufficienti nel fascicolo per indicare incontestabilmente, in modo chiaro e inequivocabile, che il ricorrente non aveva intenzione di cercare protezione in Bulgaria per mettersi al riparo dai timori che sosteneva di avere per la sua vita in Turchia, né aveva chiesto tale protezione durante la sua detenzione. Secondo il Governo, l'unica informazione che il ricorrente aveva dato alle autorità bulgare sulla sua situazione individuale era di voler lasciare la Turchia e recarsi in Germania dal momento che aveva perso il suo lavoro di giornalista. Il Governo conclude che l'unico scopo del ricorrente era quello di transitare attraverso la Bulgaria.

102. Inoltre, il Governo spiega che, all'epoca dei fatti in questione, il ricorrente aveva ottenuto una traduzione dei documenti che lo informavano dei suoi diritti in relazione al suo arresto, detenzione e ritorno in Turchia.

103. Il Governo aggiunge che, all'epoca dei fatti in questione, non vi era alcuna prova che vi fossero seri motivi per ritenere che il ricorrente avrebbe corso un rischio reale e personale se fosse tornato nel suo paese d'origine.

104. Secondo il Governo, il ricorrente non aveva fatto valere presso le autorità bulgare la circostanza per cui il rientro in Turchia lo avrebbe esposto a un trattamento contrario all'articolo 3, il che, se necessario, avrebbe indotto tali autorità a fare una valutazione adeguata della situazione e ad adottare misure per evitare tale rischio. In particolare, secondo il Governo, il ricorrente non aveva asserito né davanti alle autorità bulgare né davanti alla Corte che



ci fosse stato qualche documento attestante che lo stesso era stato sottoposto a trattamenti inumani e degradanti prima della sua partenza dalla Turchia, né ha riferito che i suoi parenti in Turchia erano stati esposti a tale trattamento. Il ricorrente non aveva riferito di aver pubblicato o fatto dichiarazioni ai media turchi che dimostravano inconfutabilmente che egli rientrasse nella categoria delle persone minacciate. In questo senso, secondo il Governo, al di là delle informazioni contenute nelle fonti internazionali sulla situazione in Turchia, le autorità bulgare non avevano motivo di ritenere che il ritorno del ricorrente nel suo paese lo avrebbe esposto a un rischio reale di violazione dei suoi diritti tutelati dall'articolo 3.

105. Il Governo sostiene inoltre che, all'epoca dei fatti in questione, erano trascorsi solo tre mesi circa da quando era stato dichiarato lo stato di emergenza in Turchia in seguito al tentato colpo di Stato. Aggiunge che si tratta in linea di principio di una misura eccezionale e temporanea che non è contraria alla Convenzione. Indica che, essendo la Turchia una parte contraente della Convenzione, la sua responsabilità di proteggere i diritti delle persone sotto la sua giurisdizione ai sensi dell'articolo 3, anche in uno stato di emergenza, era pienamente vigente.

106. Infine, per quanto riguarda la capacità del ricorrente di ottenere un rimedio efficace in Bulgaria, come previsto dall'articolo 13, e di presentare le sue richieste alle autorità nazionali, il Governo fa riferimento alle procedure previste dalla legge sull'asilo e sui rifugiati (si vedano i paragrafi 57-59). Ribadisce che, a suo parere, il ricorrente non si è avvalso di dette procedure, che avrebbero potuto aprire la strada alla concessione dello status di rifugiato o della protezione umanitaria.

### **C. Valutazione della Corte**

107. La Corte rileva anzitutto, alla luce del materiale agli atti e delle osservazioni delle parti, che la questione cruciale da risolvere nel presente caso è se il ricorrente abbia cercato protezione internazionale in Bulgaria, esprimendo, almeno in sostanza, alle autorità bulgare i suoi timori che i suoi diritti protetti dall'articolo 3 sarebbero stati violati se fosse stato rimpatriato in Turchia, e, in caso affermativo, se tale richiesta sia stata esaminata nel contesto di una procedura interna conforme all'articolo 13. Bisogna notare che le parti presentano i fatti e interpretano il materiale allegato in modi diversi.

#### *1. Principi generali riguardanti l'allontanamento degli stranieri*

##### **a) rispetto all'articolo 3**

108. I principi applicabili in materia di allontanamento degli stranieri, ai sensi dell'articolo 3, sono stati riassunti nelle sentenze *J.K. e altri c. Svezia*

([GC], n° 59166/12, §§ 77-105, 23 agosto 2016) et *F.G. c. Svezia* [GC], n° 43611/11, §§ 110-127, 23 marzo 2016).

109. In particolare, la Corte ricorda di aver ripetutamente riconosciuto l'importanza del principio di non respingimento (si veda, ad esempio, *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], n° 30696/09, § 286, CEDU 2011, et *M.A. c. Cipro*, n° 41872/10, § 133, CEDU 2013 (estratti)). La legittima preoccupazione degli Stati di contrastare i sempre più frequenti tentativi di aggirare le restrizioni all'immigrazione non può arrivare a rendere inefficace la protezione offerta dalla Convenzione, in particolare quella dell'articolo 3 (*N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 184, 13 febbraio 2020, e i riferimenti a cui rimanda, cit.). L'espulsione di uno straniero da parte di uno Stato contraente può sollevare un problema ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione quando vi siano seri motivi per ritenere che la persona interessata corra un rischio reale di essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese di destinazione. In tali casi, l'articolo 3 implica l'obbligo di non espellere la persona in questione verso quel paese (si veda, tra molti altri, *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, cit., § 365, *F.G. c. Svezia*, § 111, e *J.K. e altri c. Svezia*, cit., § 79).

110. La preoccupazione principale della Corte nei casi che riguardano l'espulsione di un richiedente asilo “è di sapere se ci sono garanzie efficaci per proteggere il richiedente contro il respingimento arbitrario, diretto o indiretto, verso paese da cui è fuggito” (*J.K. e altri c. Svezia*, cit., § 78).

111. In questi casi, la Corte non esamina direttamente le domande di protezione internazionale o il modo in cui gli Stati controllano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri. Sono infatti le autorità nazionali ad essere responsabili in via principale dell'attuazione e del rispetto dei diritti e delle libertà garantite e sono loro quindi ad essere obbligate ad esaminare i timori espressi dai richiedenti e a valutare i rischi che corrono in caso di ritorno nel paese di destinazione alla luce dell'articolo 3. Ciò deriva dal principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione. Questa sussidiarietà è espressa negli articoli 13 e 35 § 1 della Convenzione (*J.K. e altri c. Svezia*, § 84, cit.). Di conseguenza, in tali casi, l'obbligo delle autorità di proteggere l'integrità delle persone interessate ai sensi dell'articolo 3 è soddisfatto, in primo luogo, attraverso procedure appropriate per tale esame (si veda *F.G. c. Svezia*, cit., § 117).

112. In queste procedure, in realtà, l'obbligo di stabilire e valutare tutti i fatti rilevanti del caso durante la procedura di asilo è ripartito tra il richiedente asilo e le autorità di immigrazione. Il richiedente asilo è di norma l'unica parte che può fornire informazioni sulla sua situazione personale. A tale riguardo, l'onere della prova deve quindi, in linea di principio, incombere sull'interessato, che deve presentare, nel più breve tempo possibile, tutte le informazioni relative alla sua situazione personale necessarie a supporto della sua domanda di protezione internazionale (si veda *J.K. e altri c. Svezia*, cit., § 96). Tuttavia, in considerazione della natura assoluta del diritto garantito

dall'articolo 3 della Convenzione, e della situazione di vulnerabilità in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, se uno Stato contraente ha informazioni circa fatti relativi a una determinata persona che possano esporla a un rischio di maltrattamenti contrari a tale disposizione se rimpatriata nel paese in questione, gli obblighi degli Stati ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione impongono alle autorità di valutare d'ufficio tale rischio (*F.G. c. Svezia*, cit., § 127).

113. Per quanto riguarda la valutazione della situazione generale in un determinato paese, le autorità nazionali che esaminano una domanda di protezione internazionale hanno pieno accesso alle informazioni. Per questo motivo, la situazione generale in un altro paese deve essere stabilita d'ufficio dalle autorità nazionali competenti in materia di immigrazione (si veda *J.K. e altri c. Svezia*, cit., § 98; si veda anche *F.G. c. Svezia*, cit., § 126).

**a) rispetto all'articolo 13**

114. La Corte ricorda che l'articolo 13 garantisce l'esistenza nel diritto interno di mezzi di ricorso per denunciare le violazioni dei diritti e delle libertà protette dalla Convenzione. Pertanto, anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità su come rispettare i loro obblighi ai sensi di questa disposizione, ci deve essere un rimedio a livello nazionale in cui l'autorità nazionale competente possa esaminare le doglianze considerate “argomentabili” ai sensi della Convenzione e possa ordinare il rimedio appropriato. La portata dell'obbligo di cui all'articolo 13 varia a seconda della natura del reclamo della Convenzione, ma il rimedio deve in ogni caso essere “efficace” in pratica oltre che in diritto, vale a dire, tra l'altro, che il suo esercizio non deve essere ingiustificatamente ostacolato da atti od omissioni delle autorità statali (si veda, tra molte altre, *De Tommaso c. Italia* [GC], no. 43395/09, § 179-180, 23 febbraio 2017).

115. L'“efficacia” di un “rimedio” ai sensi dell'articolo 13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il richiedente. Allo stesso modo, l'“organo” a cui si fa riferimento in questa disposizione non deve necessariamente essere un'istituzione giudiziaria, ma in tal caso i suoi poteri e le sue garanzie sono rilevanti per l'efficacia del rimedio dinanzi ad esso. Inoltre, l'intera gamma di rimedi disponibili in base al diritto interno può soddisfare i requisiti dell'articolo 13, anche se nessuno di essi da solo è sufficiente (si veda, tra molti altri, *Kudła c. Polonia* [GC], no. 30210/96, § 157, CEDU 2000-XI).

116. Dalla giurisprudenza emerge chiaramente che la doglianza di una persona il cui allontanamento verso uno Stato terzo la esporrebbe a un trattamento vietato dall'articolo 3 della Convenzione “deve necessariamente essere oggetto di un esame da parte di una ‘autorità nazionale’” (*Chamaïev e altri c. Georgia e Russia*, n. 36378/02, § 448, CEDU 2005-III; si veda anche *Jabari c. Turchia*, n. 40035/98, § 39, CEDU 2000 VIII). Questo principio ha portato la Corte a ritenere che la nozione di “ricorso effettivo” ai sensi

dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3, richiede, da un lato, “un esame indipendente e rigoroso” di qualsiasi doglianza presentata da una persona in tale situazione, che lamenti che “esistono motivi sostanziali per ritenere che sussiste un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3” e, dall'altro lato, “la possibilità di sospendere l'esecuzione della misura in questione” (si vedano le sentenze summenzionate, § 460 e § 50 rispettivamente, e *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], no. 27765/09, § 198, CEDU 2012). Inoltre, la Corte ha già dichiarato che la mancanza di informazioni costituisce un ostacolo importante all'accesso alle procedure di asilo (*M.S.S. c. Belgio e Grecia*, cit., § 304). La Corte ribadisce l'importanza di garantire alle persone colpite da una misura di allontanamento, misura dalle conseguenze potenzialmente irreversibili, il diritto di ottenere informazioni sufficienti per consentire loro di avere un accesso effettivo alle procedure e di motivare le loro richieste (*Hirsi Jamaa e altri*, cit., § 204). Infine, il fatto che la persona interessata avesse ommesso di chiedere espressamente asilo, in circostanze indicative di una sistematica violazione dei diritti umani, non esonerava lo Stato dai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (ibid., § 133).

## 2. Applicazione di questi principi al caso di specie

117. La Corte osserva innanzitutto che nel caso di specie il ricorrente, un giornalista del quotidiano turco *Zaman* che era stato licenziato in una data compresa tra il momento in cui il giornale veniva posto sotto il controllo dello Stato e al più tardi dopo il tentato colpo di Stato (si vedano i paragrafi 13 e 35), sostiene di essere stato esposto dalle autorità bulgare a rischi di violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 3. Questi rischi erano, a suo parere, motivati dalla sua situazione personale vista nel contesto delle condizioni generali in Turchia dopo il tentato colpo di Stato, e in particolare delle misure prese contro i giornalisti nel contesto dello stato di emergenza.

118. La Corte ritiene che, tenuto conto del contesto molto particolare riscontrabile in quel momento in Turchia (si vedano i paragrafi 78 e seguenti), essa debba verificare se il ricorrente abbia comunicato i suoi timori alle autorità bulgare prima del suo ritorno in Turchia e, in caso affermativo, se le autorità bulgare, prima di consegnarlo alle autorità turche il 15 ottobre 2016, abbiano condotto una valutazione adeguata del rischio dell'avverarsi dei suoi timori (si veda, *mutatis mutandis*, *Babajanov c. Turchia*, n. 49867/08, § 43, 10 maggio 2016, *Amerkhanov c. Turchia*, n. 16026/12, § 52, 5 giugno 2018, e *M.A. e altri c. Lituania*, n. 59793/17, § 105, 11 dicembre 2018). La Corte aggiunge a questo proposito che, affinché gli obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 3 siano effettivamente soddisfatti, una persona che richiede protezione internazionale deve beneficiare di garanzie contro l'allontanamento verso il suo paese d'origine fino a quando le sue asserzioni non siano state attentamente esaminate (*M.K. e altri c. Polonia*, n. 40503/17 e altri 2, § 179, 23 luglio 2020). La Corte prende atto dell'argomentazione del

Governo secondo cui la legge bulgara prevedeva procedure per l'esame di tali richieste e quindi l'accesso allo status di rifugiato o alla protezione umanitaria (si veda il paragrafo 106 sopra). A tal proposito, la Corte ritiene opportuno ricordare che le disposizioni in materia di asilo del diritto dell'Unione europea abbracciano esplicitamente il principio di non respingimento (si vedano i paragrafi 69-71). Queste disposizioni (i) sono chiaramente intese a garantire a tutti i richiedenti asilo un accesso effettivo a una procedura che consenta la valutazione delle loro domande di protezione internazionale (*Sharifi e altri c. Italia e Grecia*, n. 16643/09, § 169, 21 ottobre 2014), e (ii) obbligano lo Stato a garantire che le persone che hanno presentato domande di protezione internazionale abbiano la possibilità di rimanere nel paese in questione fino all'esame delle loro domande (*M.K. e altri c. Polonia*, cit., § 181).

119. Il diritto interno bulgaro prevede esplicitamente che le autorità di controllo delle frontiere siano obbligate ad accettare le domande di asilo presentate alla frontiera. In effetti, la legge e il diritto derivato prevedono che se la polizia di frontiera capta indizi tali per cui la persona detenuta desidera chiedere la protezione internazionale, le autorità sono obbligate a fornire alla stessa informazioni sulle procedure, nonché una traduzione. La domanda e tutti i documenti prodotti durante la detenzione sono trasmessi direttamente, con tutti i mezzi di comunicazione disponibili, all'Agenzia nazionale per i rifugiati (si vedano i paragrafi 59-60). La legge non permette alla polizia di frontiera di rifiutare una domanda di protezione o di decidere se la domanda debba essere considerata nel merito. Solamente l'Agenzia nazionale per i rifugiati può prendere una tale decisione (si veda il paragrafo 58).

**a) Sulla possibilità che il ricorrente abbia espresso alle autorità bulgare il timore di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 in caso di ritorno in Turchia**

120. Il principale disaccordo tra le parti nel presente caso è incentrato sulla questione volta a determinare se il ricorrente abbia effettivamente espresso la sua volontà di chiedere protezione internazionale alla Bulgaria, dichiarando i suoi timori di maltrattamenti se fosse tornato nel suo paese (si vedano i paragrafi 95 e 101).

121. La Corte osserva che il ricorrente è entrato irregolarmente sul territorio bulgaro attraverso la frontiera meridionale tra la Turchia e la Bulgaria ed è transitato alla frontiera settentrionale tra la Bulgaria e la Romania, senza cercare contatti con le autorità di immigrazione. Il ricorrente non dichiara di aver voluto presentarsi immediatamente alle autorità bulgare alla frontiera meridionale. Infatti, la Corte può constatare, sulla base delle informazioni rese per iscritto dal ricorrente, così come presentate dal Governo (si veda il paragrafo 35), il cui contenuto non è stato contestato dal ricorrente, che lo stesso, in quanto parte di un gruppo di persone, ha voluto transitare attraverso la Bulgaria per recarsi in Germania. Non aveva quindi inizialmente intenzione di chiedere asilo in Bulgaria.

122. Leggendo la versione dei fatti così come adottati del ricorrente, tuttavia, la Corte osserva che risulta che una volta arrestato dalla polizia bulgara e detenuto alla stazione di polizia di frontiera, egli ha voluto cambiare strategia annunciando, immediatamente dopo il suo arresto, il suo desiderio di chiedere protezione in Bulgaria (si veda il paragrafo 20). Egli dichiara di aver nuovamente espresso oralmente questo desiderio in diverse occasioni successive, quando la squadra di polizia è cambiata, così come all'arrivo al centro di Lyubimets (si vedano i paragrafi 21 e 26). Aggiunge di aver formalizzato la sua domanda di asilo in un documento scritto che ha consegnato alla polizia di frontiera di Ruse e di cui non ha ricevuto una copia (si veda il paragrafo 22). Nella sua versione, il Governo contraddice tutte queste affermazioni. Sottolinea che, secondo i documenti del fascicolo e l'indagine interna condotta dal Ministero dell'Interno, il ricorrente, come i suoi compagni turchi arrestati alla frontiera bulgaro-romena, non aveva, in nessun momento tra il suo arresto e la sua consegna alle autorità turche, chiesto protezione alla Bulgaria (si veda il paragrafo 101).

123. La Corte osserva a questo proposito che nel fascicolo preparato dalle autorità nazionali, e dalle stesse sottoposto alla sua attenzione, non vi è alcuna prova dell'esistenza di una richiesta esplicita di protezione indirizzata dal richiedente alle autorità competenti e basata su timori dettagliati, né di una dichiarazione esplicita del richiedente di non voler chiedere asilo.

124. La Corte ritiene che l'assenza di una richiesta esplicita nel verbale scritto delle dichiarazioni del ricorrente alle autorità bulgare non dovrebbe avere un peso decisivo, data l'assenza di un interprete per garantire che tutte le dichiarazioni fossero debitamente verbalizzate. Infatti, la Corte costata che l'assistenza di un interprete non è stata fornita durante il periodo di detenzione e nella preparazione dei numerosi documenti presentati dal Governo. Questa circostanza non è contestata dal Governo. Anche se si può dedurre dalle dichiarazioni di entrambe le parti che una comunicazione ha potuto stabilirsi a Ruse o Lyubimets con l'assistenza di funzionari che avevano una certa conoscenza del turco o dell'inglese, così come attraverso il nipote del ricorrente, che parlava inglese (si vedano i paragrafi 20, 21, 26, 33, 35, 41 e 47), la Corte sottolinea l'importanza dell'interpretazione per l'accesso alle procedure di asilo (si veda *M.S.S. c. Belgio e Grecia*, cit., § 301). Nel caso di specie, durante la sua detenzione, diversi documenti sono stati redatti in un lasso di tempo piuttosto breve, e la Corte non è convinta che il ricorrente ne abbia afferrato il contenuto o abbia avuto il tempo di comprenderli, anche con l'assistenza di funzionari turchi o anglofoni. La Corte sottolinea a questo proposito che l'assistenza di un interprete in queste circostanze sarebbe stata essenziale, in particolare, per il ricorrente per comprendere il contenuto dei documenti che gli è stato chiesto di firmare, così come per la registrazione di tutte le sue dichiarazioni davanti alle autorità nazionali. Inoltre, sembra che l'indagine interna condotta dalla commissione incaricata dal Ministero degli Affari Interni non abbia rivelato alcuna prova relativa alle dichiarazioni degli

agenti di polizia coinvolti nell'allontanamento del ricorrente. Così, la Corte nota che l'allontanamento è stato effettuato con tempistiche estremamente brevi in violazione del diritto interno. Tuttavia, non ritiene necessario pronunciarsi sull'esistenza o meno di un documento scritto riportante una richiesta esplicita di protezione da parte del richiedente. La Corte non può perdere di vista il fatto che il ricorrente poteva essere in uno stato di confusione quando ha dato le sue spiegazioni alle autorità bulgare, dopo aver trascorso lunghe ore di viaggio nel rimorchio di un camion. Tuttavia, ritiene che in ogni caso i documenti presentati dal Governo siano sufficienti per l'analisi che segue.

125. Nel resoconto del ricorrente del 14 ottobre 2016, redatto in bulgaro e non contestato dal Governo (si veda il paragrafo 35 e anche paragrafo 121), la Corte osserva la seguente formulazione: “*Stavo lavorando come giornalista nella città di Bozova. Dopo il tentato colpo di Stato, sono stato licenziato dal giornale. Ho cambiato indirizzo e ho saputo che la polizia mi aveva cercato al mio vecchio indirizzo (...)*”. La Corte ritiene che, indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia fatto una richiesta esplicita di protezione, e tenuto conto delle barriere linguistiche e dell'assenza di un avvocato durante gli eventi in questione, si pone la questione di stabilire se le autorità bulgare abbiano potuto leggere in queste dichiarazioni i timori che il ricorrente dice di aver comunicato loro. La Corte ribadisce a questo proposito che la volontà di chiedere asilo non deve necessariamente essere espressa in una forma particolare (si veda *M.A. e altri c. Lituania*, già cit., § 109). L'elemento decisivo è la paura di tornare in un paese. Analogamente, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha raccomandato agli Stati membri di fornire una formazione ai funzionari di frontiera per consentire loro di individuare e comprendere le richieste di asilo, anche nei casi in cui i richiedenti asilo non siano in grado di comunicare chiaramente la loro intenzione di chiedere asilo (si veda il paragrafo 73; si veda anche *M.A. e altri c. Lituania*, cit., § 109).

126. Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che, sebbene le dichiarazioni del ricorrente, come rilevato nel documento presentato, non contengano la parola “asilo”, esse indicano che egli era un giornalista turco contro il quale era stato emesso un ordine di licenziamento nel contesto dello stato di emergenza introdotto in Turchia dopo il tentato colpo di Stato, e soprattutto evidenziano il suo timore di essere ricercato dalle autorità giudiziarie.

127. La Corte desidera notare, inoltre, che le autorità responsabili della detenzione del ricorrente e quelle che hanno ordinato il suo ritorno in Turchia sono state informate del fatto che il consolato turco a Bourgas aveva riferito che il ricorrente e i suoi compagni turchi erano considerati coinvolti nel tentativo di colpo di Stato (si veda il paragrafo 39). I comunicati stampa e le opinioni di osservatori internazionali, compresi i commenti del Commissario per i diritti umani, che erano stati pubblicati nei tre mesi precedenti gli eventi

in questione, hanno sollevato serie preoccupazioni sull'attuazione delle misure adottate nel contesto dello stato di emergenza, comprese quelle contro i giornalisti. In effetti, diverse comunicazioni hanno denunciato violenze, rappresaglie e detenzioni arbitrarie contro i giornalisti (si vedano i paragrafi 78 e seguenti). Tuttavia, nel trattenere o allontanare il ricorrente e i suoi compatrioti, le autorità non hanno cercato di analizzare gli elementi registrati il 14 ottobre 2016 in merito alla storia personale del ricorrente alla luce della situazione così descritta.

128. In questo senso, la Corte ritiene che le spiegazioni del ricorrente registrate il 14 ottobre 2016 (si veda il paragrafo 35), lette congiuntamente agli altri elementi descritti nel paragrafo precedente, siano sufficienti, alla luce dell'articolo 3, per ritenere che il ricorrente abbia espresso, in sostanza, i suoi timori alla polizia di frontiera bulgara prima di essere rimpatriato in Turchia.

**b) Sulla questione delle debite considerazioni da parte delle autorità dei timori del ricorrente di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 in caso di ritorno in Turchia**

129. La Corte ricorda che il suo compito nel presente caso è quello di determinare, tenuto conto dei fatti del caso e delle doglianze espresse dal ricorrente in relazione alla condotte delle autorità bulgare che egli considera carente, se le autorità hanno preso in considerazione, d'ufficio e in modo appropriato, le informazioni generali disponibili sulla Turchia, e se al ricorrente è stata data una possibilità adeguata di chiedere la protezione internazionale in Bulgaria e di spiegare la sua situazione personale (si veda, *mutatis mutandis*, *Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], n. 47287/15, § 148, 21 novembre 2019).

130. La Corte constata che né gli agenti della polizia di frontiera che hanno raccolto e annotato in bulgaro il suddetto resoconto fornito dal ricorrente e poi riferito i fatti ai loro superiori, né il direttore regionale della polizia di frontiera di Ruse, che ha imposto la misura coercitiva di “respingimento forzato alla frontiera della Repubblica di Bulgaria”, né il Centro nazionale di lotta contro l'immigrazione clandestina, né il direttore della direzione “Migrazione” del Ministero dell'Interno, che ha ordinato l'espulsione, hanno ritenuto che le dichiarazioni resa dal ricorrente costituissero una richiesta di protezione. La Corte nota a questo proposito che il Governo ha spiegato, nelle sue osservazioni, che nessun procedimento era stato avviato presso le autorità competenti in materia di protezione internazionale.

131. La Corte ricorda che, tenuto conto del carattere assoluto del diritto garantito dall'articolo 3 della Convenzione, e della situazione di vulnerabilità in cui spesso si trovano i richiedenti asilo, se uno Stato contraente è informato di fatti, relativi a una determinata persona, che possono esporla a un rischio di maltrattamenti contrari a tale disposizione al momento del ritorno nel paese



in questione, gli obblighi degli Stati ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione impongono alle autorità di valutare d'ufficio tale rischio. Ciò è particolarmente vero nelle situazioni in cui è giunto all'attenzione delle autorità nazionali che il richiedente asilo è probabilmente membro di un gruppo sistematicamente esposto a una pratica di maltrattamento e che ci sono motivi seri per credere che la pratica in questione esista e che l'interessato appartenga al gruppo in questione (si veda *F.G. c. Svezia*, cit., §127). Alla luce degli elementi così esposti, secondo cui le autorità bulgare avevano informazioni sufficienti per constatare che il ricorrente avrebbe potuto avere timori reali in relazione all'articolo 3, la Corte è sorpresa che la sua situazione non sia stata chiaramente esaminata.

132. Si deve anche notare che, in termini di garanzie procedurali, non solo non è stata fornita al richiedente l'assistenza di un interprete o traduttore, ma non gli è stata data alcuna informazione sui suoi diritti come richiedente asilo, comprese le procedure da seguire. La Corte non può quindi concludere che le autorità bulgare abbiano adempiuto al loro dovere di cooperare nelle procedure di protezione in questo caso.

133. Allo stesso modo, il ricorrente non ha avuto accesso a un avvocato o a un rappresentante di organizzazioni specializzate che lo avrebbero aiutato a valutare se la sua situazione poteva beneficiare della protezione internazionale. Risulta anche dagli elementi del fascicolo che l'Ombudsman della Repubblica non è stato consultato per il controllo dell'allontanamento degli stranieri in questione, contrariamente all'espressa disposizione di legge al riguardo (si vedano i paragrafi 50 e 54). La Corte rileva anche altre carenze nello svolgimento del procedimento interno, come la preparazione di due versioni della dichiarazione di informazioni sui diritti del ricorrente (si vedano i paragrafi 31, 33 e 46), o la tardiva preparazione dell'ordine di collocamento di Lyubimets e la sua trasmissione elettronica al centro in un momento in cui il ricorrente era già stato trasferito alla frontiera. Il Governo non ha spiegato perché l'ordine porta menzione che il ricorrente si era rifiutato di firmarlo, quando risultava, contrariamente alle spiegazioni date, che non gli era stato effettivamente notificato il documento (si veda il paragrafo 46). Secondo la Corte, queste carenze riflettono l'estrema fretta con cui il ricorrente è stato allontanato, e per di più in violazione delle norme del diritto interno. Questa rapidità e l'inosservanza delle procedure interne, che mirano a proteggere dall'allontanamento rapido, senza la possibilità di un esame delle circostanze individuali, hanno effettivamente privato il richiedente della possibilità di valutare il presunto rischio di rimpatrio.

134. Allo stesso modo, la Corte osserva anche, per quanto riguarda il ricorso contro l'ordine di espulsione, che l'ordine è stato eseguito immediatamente, senza che il ricorrente abbia avuto la possibilità di comprenderne il contenuto, il quale è stato di fatto privato della possibilità, secondo il diritto interno, di chiedere ai giudici una sospensione della sua esecuzione (si veda paragrafo 56). Così, la fretta con cui l'ordine di

allontanamento è stato eseguito, vale a dire entro 24 ore dall'arresto del ricorrente alla frontiera bulgaro-rumena, ha avuto l'effetto di rendere i rimedi esistenti inoperanti in pratica, e quindi non disponibili (si veda, *mutatis mutandis*, *De Souza Ribeiro c. Francia* ([GC], no. 22689/07, § 95, CEDU 2012).

135. Di conseguenza, il ricorrente è stato rinvio in Turchia, il suo paese d'origine da cui fuggiva, senza un esame preliminare dei rischi che correva ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione e quindi della sua domanda di protezione internazionale (*M. A. c. Lituania e altri*, cit., § 114; si veda anche, *mutatis mutandis*, *Hirsi Jamaa e altri*, cit., § 147, CEDU 2012, *Amerkhanov*, cit., § 57, e *Batyrkhairov c. Turchia*, n. 69929/12, § 50, 5 giugno 2018).

**c) Conclusione**

136. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che il mancato ricorso a queste procedure non possa essere imputato al ricorrente, contrariamente a quanto suggerito dal Governo nella sua eccezione di non esaurimento dei ricorsi interni (si vedano i paragrafi 89-90). Questa eccezione deve quindi essere rigettata.

137. La Corte conclude che, sebbene il ricorrente abbia espresso il timore di subire maltrattamenti in caso di ritorno in Turchia, le autorità bulgare non hanno esaminato la sua domanda di protezione internazionale. Pertanto, la Corte constata una violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione.

**II. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELL'ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE, DELL'ARTICOLO 4 DEL PROTOCOLLO N. 4, SOLO E IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE**

138. Il ricorrente sostiene inoltre che non esaminando la sua domanda di protezione internazionale, le autorità bulgare lo hanno anche esposto al rischio di subire un flagrante diniego di giustizia contrario all'articolo 6. Sostiene inoltre che l'assenza di un esame individuale della sua situazione porta a concludere in questo caso che lui e gli altri sei passeggeri di nazionalità turca sono stati sottoposti a un'espulsione collettiva in violazione dell'articolo 4 del protocollo n. 4. Egli aggiunge che il diritto interno bulgaro non gli ha fornito un rimedio adeguato e accessibile per portare le sue richieste davanti alle autorità, cosa che ha considerato come una violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

139. Tenuto conto delle sue conclusioni ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione (si vedano i precedenti paragrafi 117-137), la Corte ritiene che, nelle circostanze del caso di specie, non si pone alcuna questione distinta ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 4 del Protocollo n. 4, presi da soli e/o in combinazione con l'articolo 13. Non è quindi necessario esaminare l'ammissibilità e il merito di queste doglianze.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA  
CONVENZIONE

140. Ai termini dell'articolo 41 della Convenzione:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”

**A. Danno**

141. Il ricorrente richiede 25 000 euro (EUR) per il danno morale che stima aver subito.

142. Il Governo considera queste richieste eccessive e ingiustificate.

143. La Corte osserva di aver riscontrato, nel caso di specie, una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione a causa del mancato esame della sua situazione individuale in vista della protezione internazionale e del suo respingimento in Turchia. Essa è convinta che le violazioni della Convenzione così constatate hanno causato al ricorrente un considerevole danno morale. Tuttavia, ritiene che la somma richiesta sia eccessiva.

144. Decidendo in via equitativa, la Corte riconosce al ricorrente 15.000 EUR per il danno morale, più qualsiasi importo che possa essere dovuto su tale somma a titolo di imposta.

**B. Costi e spese**

145. Il ricorrente non ha presentato alcuna richiesta di costi e spese. Di conseguenza, la Corte ritiene che non ci siano motivi per riconoscergli alcuna somma a questo riguardo.

**C. Interessi moratori**

146. La Corte ritiene opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea più tre punti percentuali.

**PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÁ**

1. *Riunisce* nel merito l'eccezione del Governo di non esaurimento dei rimedi interni per quanto riguarda le denunce ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione, e la *respinge*;
2. *Dichiara* ammissibili le doglianze ai sensi degli articoli 3 e 13 della Convenzione;

SENTENZA D c. BULGARIA

3. *Dichiara* che vi è stata una violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione;
4. *Dichiara* che non è necessario esaminare l'ammissibilità e il merito delle doglianze ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione, da soli e in combinato disposto con l'articolo 13 della Convenzione;
5. *Decide*
  - a) che lo Stato convenuto paghi al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 15.000 EUR (quindicimila euro) per danni morali, più l'importo eventualmente dovuto su tale somma a titolo di imposta, da convertire in levi bulgari al tasso applicabile alla data del regolamento;
  - b) che dalla scadenza del suddetto termine fino al pagamento, su tale importo sarà applicato un interesse semplice ad un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
6. *Respinge* la richiesta di equa soddisfazione per quanto riguarda il resto.

Fatto in francese, poi notificato per iscritto il 20 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Andrea Tamietti  
Cancelliere

Tim Eicke  
Presidente